



**CORTE DEI CONTI**

---

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

**INAUGURAZIONE  
DELL'ANNO GIUDIZIARIO  
2018**

*PRESIDENTE MAURO OREFICE*



**BARI, 23 FEBBRAIO 2018**





**CORTE DEI CONTI**

---

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA**

**Inaugurazione  
dell'Anno Giudiziario  
2018**

*Presidente*  
*Mauro Orefice*



## **AUTORITA', GENTILI SIGNORE E SIGNORI,**

*un ringraziamento, innanzitutto, a nome anche dei colleghi della Sezione giurisdizionale, per la vostra cortese e gradita partecipazione a questa importante e solenne cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2018 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia.*

*Ho innanzitutto l'onore di portare a questa cerimonia il saluto del neo Presidente della Corte dei conti, Angelo Buscema, che ha inteso per l'occasione indirizzarmi una lettera di cui mi ha pregato di dare lettura.*

*A pochi giorni dal mio insediamento quale presidente della corte dei conti intendo far giungere il mio saluto a tutti i presenti alla cerimonia inaugurale dell'anno giudiziario 2018. È mio intendimento poter sottolineare, anche in questa circostanza, il ruolo svolto dagli uffici regionali della corte dei conti quale presidio sul territorio a tutela degli equilibri finanziari del pubblico erario. Sono convinto dell'importanza del ruolo che la corte è chiamata a svolgere nei singoli ambiti territoriali anche in sinergia con gli enti ad essi proposti. Sarà mia cura, con il vostro prezioso contributo, far sì che la presenza della corte assicuri sempre di più legalità e certezza per tutti cittadini e, di conseguenza, diventi motivo di crescita per tutte le comunità amministrate. Auguro a tutti un buon lavoro.*  
*Firmato Angelo Buscema.*

*La cerimonia si svolgerà, come lo scorso anno, secondo un preciso protocollo previsto e voluto da una delibera del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, adottata alla fine del 2016.*

*In ossequio a tale previsione, dopo la mia relazione, prenderanno la parola il Procuratore regionale, dr.ssa Carmela De Gennaro, che affettuosamente saluto in uno con tutto il personale di magistratura della Procura regionale, riconoscendo*

*nell'ufficio di Procura l'indispensabile sede dell'iniziativa requirente motore primo dell'attività giudiziaria svolta dalle Sezioni regionali; interverrà successivamente il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Bari, avv. Giovanni Stefanì, che saluto e ringrazio per la sua presenza, esprimendo, per suo tramite, il ringraziamento a tutti gli esponenti del Foro che hanno esercitato ed esercitano la loro preziosa attività presso questa Sezione svolgendo il munus professionale con lealtà e correttezza, onorando il rilievo costituzionale e sociale della difesa nel processo e contribuendo al raggiungimento della verità processuale in una costruttiva, corretta e fisiologica dialettica tra le parti; un saluto ed un ringraziamento particolare vanno poi rivolti al Presidente della Sezione regionale di controllo, dr. Agostino Chiappiniello, e a tutti i colleghi della Sezione di controllo stessa che con la loro apprezzata attività, in un complesso contesto di riforme normative di articolate attività istituzionali, rappresentano, con continuità, l'espressione concreta della rilevanza che assume la Corte dei conti delle sedi regionali, nelle sue varie articolazioni e nell'unitarietà delle sue funzioni; prenderà poi la parola il rappresentante dell'Associazione Magistrati della Corte dei conti, Cons. Massimiliano Minerva, la cui presenza è significativa ed apprezzata in questo contesto rappresentando anche un momento di confronto sulle problematiche riguardanti l'istituto e i magistrati che ne fanno parte.*

---

## LA CORTE DEI CONTI NELL'ATTUALE QUADRO ORDINAMENTALE

1. La sostanziale scelta del legislatore di non introdurre nel corso del 2017 significative novità nel quadro legislativo fa sì che si possa considerare l'anno appena trascorso come un primo periodo di "messa a regime" delle importanti trasformazioni che l'ordinamento ha subito in seguito alle novelle normative che hanno trovato la loro matrice nella riforma costituzionale intervenuta con la legge n. 1/2012.

Gli importanti innesti normativi intervenuti nel corso del 2016 (d.lgs. nn. 90 e 93; leggi nn. 163, 164, 174 e 175) tuttavia rappresentano in maniera evidente come l'ordinamento amministrativo si sia evoluto, in maniera non uniforme, sulla base della spinta di una impostazione legislativa in sé differenziata. Appare difficile negare, infatti, che le scelte operate e che oggi dominano il quadro operativo di finanza pubblica, appartengano e derivino da radici diverse: se infatti le impostazioni della gestione economico-finanziaria dello Stato e degli enti pubblici territoriali risente in maniera preponderante dei contenuti della riforma costituzionale del 2012 – anch'essa a sua volta condizionata, come noto, da elementi esogeni di derivazione europea -, riforma connotata da una chiara "sterzata" centralista in ragione della tenuta dei conti pubblici nazionali specie nei confronti delle Autorità comunitarie, non può peraltro dimenticarsi che il preteso completamento della riforma della contabilità pubblica, iniziata con la legge n. 196/2009 e che ha trovato approdo nei provvedimenti in specie del 2016, trovi il suo humus negli effetti di delega della legge n. 42/2009 contenente i principi del federalismo fiscale.

Questa è la ragione per cui la Corte dei conti e per essa il singolo operatore è chiamata a riflettere e ad operare su di una intelaiatura ordinamentale in cui trama e ordito sono rappresentati dalla tutela degli interessi finanziari della collettività e dal quadro di riferimento costituito dalla contabilità pubblica, consapevole dei molteplici indirizzi e delle talvolta contrastanti suggestioni che tale intelaiatura contiene.

Peraltro se la collettività, nelle sue diverse espressioni appena accennate, appare avere sicuramente un forte interesse ad una sana gestione

delle finanze pubbliche è perché da un tale ordinato andamento scaturisce l'efficienza dei servizi e delle prestazioni rese ai cittadini.

Più arduo, però, è tracciare i contenuti di tali interessi e soprattutto dei corrispondenti doveri, nonché individuarne la tutela. Allo stato della legislazione, mentre gli interessi finanziari della collettività sono dunque caratterizzati da forte intensità, i corrispondenti doveri non appaiono altrettanto definibili, né adeguatamente tutelabili, mancando un organico sistema sanzionatorio per gli enti o apparati pubblici talvolta previsto solo per gli agenti pubblici infedeli. Solo se si tratta di ben precisi obblighi di servizio a carico di agenti legati alla Pubblica Amministrazione da un rapporto di servizio può delinearsi un'ipotesi di responsabilità amministrativa, ma quest'ultima appare una tutela non sufficiente per gli interessi finanziari di cui si discute, poiché sono anche gli apparati pubblici nella loro entificazione giuridica che adottano scelte e producono sprechi che poi non consentono un doveroso e proficuo svolgimento dei pubblici servizi che invece vanno garantiti.

Se la finanza pubblica è sana grazie al rispetto delle regole giuscontabili anche i servizi resi alla collettività sono garantiti; diversamente, si manifesta un duplice vulnus: allo Stato e alla collettività nelle sue molteplici espressioni.

**2.** Tale premessa pone in evidenza la centralità del ruolo della Corte dei conti, nelle sue funzioni sia di giurisdizione che di controllo, il cui carattere unitario appare inscindibile, tanto oggi gli esiti dell'attività di controllo sono destinati a riverberarsi su quella giurisdizionale.

Il 2018 segna l'inizio di una fase particolarmente impegnativa per il consolidamento dei conti pubblici. Con il ciclo economico che tenderà verso la "normalizzazione" si ridurrà la distanza tra il prodotto interno lordo effettivo e quello potenziale e si restringeranno i margini di flessibilità di cui la politica di bilancio ha potuto beneficiare nel corso degli ultimi anni.

In presenza di spazi finanziari sempre più limitati, negli ultimi anni si è rafforzata l'esigenza che l'attività di controllo della Corte, oltre ad assicurare le verifiche sulla correttezza formale della gestione delle risorse



pubbliche, sia quanto più orientata alla valutazione dei risultati ottenuti nelle diverse politiche pubbliche. Il che implica, tra l'altro, il potenziamento delle metodologie di analisi, degli strumenti conoscitivi e delle strutture impegnate nell'assolvimento della funzione. È, infatti, evidente come l'esperienza degli ultimi anni confermi la necessità di sottoporre ad attenta verifica gli esiti effettivi dell'azione amministrativa, a livello sia macro che micro, ponendo a confronto i risultati conseguiti con gli obiettivi programmatici originariamente fissati. Ciò, tenendo conto altresì che l'introduzione, per il bilancio dello Stato, delle "azioni" come articolazione dei programmi di spesa potrebbe costituire il presupposto per analisi sempre più indirizzate ai risultati delle relative gestioni.

Ma ciò che peraltro è dato verificare è che, nonostante l'intervento legislativo che ha eliminato di fatto il cd. "patto di stabilità interno", sostituendolo con un unico saldo di competenza non negativo tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3 e 4 dei nuovi schemi di bilancio della contabilità armonizzata) e le spese finali (titoli 1, 2 e 3), le rilevazioni più recenti indicano una ripresa, negli anni più recenti, dei fenomeni di crisi finanziaria, evidenziata in primo luogo dalla dinamica dei dissesti e confermata dal quadro offerto dalle altre situazioni di deficit. Questi fenomeni appaiono particolarmente concentrati nelle regioni del Mezzogiorno e fra gli enti locali di piccole dimensioni, fino a rappresentare in alcune aree una condizione quasi endemica.

I dati riepilogativi disponibili mostrano l'inadeguatezza delle regole attuali e degli specifici indicatori, introdotti con l'obiettivo di prevenire il manifestarsi di situazioni di crisi strutturale attraverso la verifica di parametri di bilancio ed evidenziano la necessità di interventi tempestivi in ottica prospettica. Appare quindi necessaria una semplificazione delle procedure di controllo concentrandole sugli indicatori preventivi in grado di individuare in anticipo l'effettivo stato di sofferenza finanziaria dell'ente, attraverso una rivisitazione dei parametri di deficitarietà in grado di far emergere tempestivamente situazioni di squilibrio e di rispondere efficacemente alla loro funzione di allarme preventivo, spostando di pari l'attenzione sul rafforzamento dei controlli sui comuni con popolazione inferiore ai 15mila

abitanti che rappresentano la categoria di enti nella quale si concentra l'ampia maggioranza dei casi di deficitarietà, pre-dissesto e dissesto.

3. Nel 2017 si consolida, poi, il ruolo della Corte dei conti nella lotta alla corruzione<sup>1</sup>. L'azione di contrasto svolta dall'Istituto a tutela della legalità, del buon andamento della P.A. ed a garanzia dell'Erario pubblico è necessaria, come ricordato anche dal Presidente Buscema nel suo discorso di insediamento, specie in considerazione dell'attenuazione delle rigide regole della contabilità pubblica negli attuali assetti organizzativi dell'amministrazione caratterizzati non solo dalla esternalizzazione di funzioni pubbliche e dalla costituzione di società partecipate, ma anche dal frequente ricorso a logiche di emergenza che, per le grandi opere ed i grandi eventi, postulano la deroga alle procedure ordinarie di spesa.

In ciò non può ribadirsi come sia insoddisfacente, sotto il profilo della effettività della tutela del pubblico erario, la soluzione codificata nel d.lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (così come modificato dal d.lgs. n. 100/2017) laddove si è inteso ribadire la limitazione dell'azione del pubblico ministero contabile esclusivamente al danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi nell'esercizio dei propri diritti di socio.

Ma forse motivo di maggiore meditazione è offerto anche dal fatto che nella lotta al malaffare ed alla corruzione il legislatore abbia ancora puntato il dito sul ricorso al principio di deterrenza. A puro titolo di esempio, e con riferimento a recenti interventi legislativi, si rammenta che si è fatto ricorso addirittura ad una norma ad hoc (legge n. 179/2017) per tutelare il dipendente che segnala illeciti (cd "*whistleblower*"), mentre per fronteggiare i potenziali rischi corruttivi insiti nella ricostruzione post-terremoto si è inteso riesumare dall'armadio dei ricordi il controllo preventivo di legittimità sui provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa adottati dal

---

<sup>1</sup> V. in particolare il protocollo d'intesa stipulato il 1° febbraio 2017 fra Corte dei conti ed ANAC ai sensi degli artt. 162, comma 5, e 213, comma 3 lett. a) del D.lgs. 18/4/2016 n. 50

Commissario straordinario per la ricostruzione (legge n. 229/2016). Analogamente si è fatto ricorso al controllo preventivo di legittimità per i contratti secretati (art. 162, comma 5, d.lgs. 50/2016).

Ciò che comunque non deve sfuggire è che la corruzione non è un fatto estraneo che riguarda il “privato” di ogni singolo cittadino. Il malaffare nelle attività gestionali pubbliche rappresenta una minaccia per lo Stato di diritto in quanto mina i principi di buon governo, di equità e di giustizia sociale, falsa la concorrenza, ostacola lo sviluppo economico e mette in pericolo la stabilità delle istituzioni democratiche e i fondamenti morali della società. Sono le persone, i semplici cittadini, i veri “strumenti” anticorruzione. Un singolo cittadino può risultare più efficace di cento leggi o di cento piani anticorruzione. Per questo è necessario incentivare e proteggere la partecipazione di tutti alla lotta alla corruzione, attraverso canali specifici per le segnalazioni e tutele efficaci per i segnalanti.

4. Sul fronte della giurisdizione il 2017 ha rappresentato l'anno dell'effettiva applicazione delle novità del Codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016).

4.1 L'assoluta novità che ha infatti permeato l'intera funzione giurisdizionale intestata alla Corte dei conti è certamente stata l'introduzione del predetto Codice che ha finalmente dotato l'Istituto di uno strumento organico e sistematico per lo svolgimento delle procedure e dei processi innanzi alle Sezioni giurisdizionali, abrogando formalmente il vecchio codice di procedura risalente al R.D. n. 1038 del 1933.

Tuttavia va rimarcato che il legislatore ordinario, nel corso degli anni, ha ritenuto di associare a quella tradizionalmente risarcitoria altre forme innovative di tutela (specie sanzionatoria), da ultimo anche con riferimento alla giustiziabilità di atti e deliberazioni di controllo (v. D.L. n. 174/2012 e ss.mm.).

Questo concreto dipanarsi della disciplina sostanziale a base dell'esercizio della potestà cognitiva spettante della Corte dei conti non ha modificato il disegno costituzionale d'origine, ma ha aperto linee logico-evolutive verso sviluppi rimasti coerenti con l'evoluzione complessiva registrata dal sistema ordinamentale italiano.

E' innegabile che le due missioni intestate alla Corte dei conti, controllo e giurisdizione, mirano congiuntamente ad assicurare, in favore dei cittadini, l'uso corretto di quanto essi patrimonialmente ed in ragione della regola della progressività prestano per il funzionamento della pubblica organizzazione e dei pubblici servizi, nonché a garantire, al Parlamento ed al Governo, che i dettati delle norme e le scelte politiche in tema di gestioni pubbliche o comunque finalizzate alla realizzazione di programmi pubblicistici siano puntualmente adempiuti dalle Amministrazioni.

Per la parte riferibile alla giurisdizione, risponde perciò tuttora al disegno costituzionale ed agli intenti che in esso hanno trovato plurime espressioni valoriali l'esistenza di una sede giustiziale nella quale le "materie di contabilità pubblica" devono essere lette nel senso di tutto ciò che attiene all'uso funzionalizzato del denaro pubblico, cioè all'impiego dello stesso in direzione della soddisfazione, in dimensione collettiva e nei margini della sostenibilità complessiva, di diritti, interessi, aspettative, bisogni della cittadinanza

In sostanza, il compito affidato alla Corte dei conti perdura nel porsi e manifestarsi come compito di protezione giustiziale "piena ed effettiva", come funzione che non sottrae competenza ad altri plessi magistratuali ma, per parte sua, potenzia l'area complessiva di tutela che la Carta repubblicana ha approntato in favore di diritti e libertà dei cittadini.

Entrambe le attribuzioni cognitive della Corte - sotto vari profili richiamate nel recente Codice anche con riferimento a talune loro intersezioni (v. art. 52, comma 4, art. 69, comma 2, art. 95, comma 4, e art. 133, comma 1) - restando distinte nei rispettivi presupposti giuridici di esercizio e nelle loro modalità di esplicazione, si saldano nel concorrere a tracciare, anche in via preventiva o di deterrenza, percorsi di orientamento per la corretta gestione amministrativa e finanziaria e vanno a costituire, sul versante della finanza pubblica, un assetto unitario di garanzie allestito in favore della collettività.

Una prima qualificazione della giurisdizione contabile - la specialità - riflette le particolarità di un ambito di tutela giudiziale riguardante una forma di responsabilità soggettiva non ritagliata né su di un modello

sanzionatorio o afflittivo, né sul modello rigidamente civilistico-risarcitorio di cui all'art. 2043 del codice civile.

Una seconda qualificazione - la esclusività - marca invece l'accento sulla concentrazione, innanzi ad un solo giudice, della potestà cognitiva su azioni, risarcitorie o di tutela conservativa relative a controversie aventi ad oggetto un evento verificatosi in danno di una Pubblica Amministrazione, vale a dire un danno inferto alla P.A. con illecito distoglimento di risorse pubbliche dagli scopi cui le stesse, attraverso il prelievo fiscale collettivo, sono per legge preordinate.

Ciò che qui si intende mettere essenzialmente in risalto - e nel Codice della Giustizia Contabile se ne trovano chiare ed esplicite tracce - è il fatto che l'evoluzione legislativa, più che un orientamento verso la trasmutazione (da "atipico" in "tipico") dell'illecito contabile, sembra esprimere un disegno ordinamentale volto al potenziamento della effettività della tutela giudiziale, attraverso nuove e specifiche misure di contrasto approntate in considerazione della particolare rilevanza finanziaria degli interessi pubblici da proteggere.

La legislazione degli ultimi anni in materia di protezione giudiziale degli interessi economico-finanziari della collettività ha fatto, peraltro, registrare una progressiva tendenza verso il rafforzamento della tutela giudiziale erariale, ottenuto attraverso un'integrazione delle forme o modalità classiche e già note.

In alcuni casi, la tecnica legislativa adoperata è stata quella di apprestare un più intenso ed efficiente coordinamento tra le tutele esperibili nelle diverse sedi giustiziali (es. rapporti tra giudice penale e giudice contabile). In altri casi, la tecnica è pervenuta a dettagliare condotte antiggiuridiche causative di responsabilità erariale per particolari fattispecie nelle quali, all'esplicita previsione della regola giuscontabile da osservare, è stata associata una o più conseguenze in caso di trasgressione.

In massima sintesi, il filo conduttore che adeguatamente giustifica e spiega l'intera evoluzione normativa sopravvenuta alle riforme del 1994 e che tuttora offre una direttrice valida ed utilizzabile in chiave di ulteriori sviluppi normativi si può razionalmente rinvenire nella accentuazione di garanzie, sia

sostanziali che processuali, destinate alla tutela dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico, espressamente presidiato dai parametri dettati dagli articoli 100 e 103 della Costituzione.

**4.2** Luci ed ombre hanno accompagnato l'esordio di questo fondamentale testo legislativo che ha finalmente dato, dal lontano R.D. n. 1038/1933, un regime compiuto agli istituti processuali esperibili innanzi alla Corte dei conti.

Tratteggiando alcuni degli aspetti più significativi, sicuramente positiva è apparsa la codificazione del principio secondo il quale il pubblico ministero, al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali, può esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, Titolo III, Capo V, del codice civile. Ciò ha consentito alla Procura erariale di esercitare le proprie funzioni dando pienezza alla tutela del credito agendo tempestivamente innanzi alla Sezione giurisdizionale con tutti i mezzi messi a disposizione dal rito processualcivilistico.

Vale appena dire, in proposito, che la prudenza dettata dall'esperienza del caso concreto suggerisce poi che nell'ambito della procedura di sequestro andrebbe specificato che l'ordinanza pronunciata dal giudice designato debba essere succintamente motivata, peraltro in coerenza col dettato dell'art. 40, c.g.c. Ciò consentirebbe di evitare la tentazione di approfondite argomentazioni che, oltre a "vincolare" il Collegio in sede di merito, rischiano di far apparire il giudice designato – specialmente laddove egli sia parte del Collegio di merito e magari anche relatore (ciò che è perfettamente ammissibile ex art. 22 c.g.c.) – non sufficientemente libero di rivedere le proprie opinioni.

**4.3** Appare lodevole l'impostazione del Codice relativamente al principio della "parità delle parti", conformemente alle previsioni del novellato art. 111 Cost. Tuttavia non sembra perfettamente riuscito l'intervento relativo al divieto di chiamata in giudizio "*jussu judicis*" o "per ordine del giudice".

Ciò perché al giudice è fatto divieto di ordinare la chiamata di eventuali presunti corresponsabili ai fini dell'integrazione del contraddittorio,

con il contestuale obbligo di ridurre le quote di danno per i convenuti in giudizio sulla mera base della presunzione di sussistenza di corresponsabilità di altri soggetti la cui posizione viene quindi valutata come rilevante ai fini della ripartizione del danno senza che questi soggetti siano mai entrati nel giudizio od abbiano potuto in alcun modo definire le proprie posizioni. Inoltre sarebbe utile l'estensione dell'obbligo di accertamento incidentale delle condotte concausali all'evento dannoso a tutte le ipotesi di concorso nell'illecito e non soltanto ai limitati e residui casi di litisconsorzio necessario sostanziale (quasi mai verificantisi, neanche in ipotesi di solidarietà passiva, secondo le teorie dottrinali e l'indirizzo giurisprudenziale più accreditati), sussistendone la medesima ratio e in coerenza con il divieto di integrazione giudiziale del contraddittorio.

**4.3** Non particolarmente frequente, come si vedrà più avanti, è stato poi il ricorso al rito abbreviato ed alla definizione in via monitoria del giudizio. Non è apparso chiaro in particolare il raccordo fra le due soluzioni del giudizio, entrambe destinate a fini deflattivi del contenzioso. Ciò che non appare chiaro è soprattutto quale procedimento privilegiare in termini di convenienza per il convenuto, con il risultato che taluni chiamati in giudizio e per i quali era stato avviato il procedimento monitorio, hanno rinunciato al medesimo optando per la procedura di rito abbreviato, ritenendola più conveniente. In ogni caso andrebbe chiarito, per il rito abbreviato, se il Collegio possa disattendere o meno l'importo concordato dalle parti stabilendo una somma maggiore rispetto a quella per la quale la Procura ha dato il suo assenso.

Un'ulteriore considerazione va fatta poi, in particolare per il rito abbreviato, la cui area di copertura è innovativamente quella di entrambi i gradi di giudizio. L'art. 130 del Codice, infatti, motiva l'introduzione di questo procedimento fra i c.d. riti speciali, affermandone la natura deflattiva e sottolineando lo *"scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario"*.

Appare chiaro ed evidente che la ragione di assicurare concretezza al credito erariale prevalga sull'accertamento effettivo della responsabilità e sul *quantum* del medesimo, ma va sommessamente fatto notare che se anche il dato

storico degli incameramenti assicurati dalle Amministrazioni creditrici non appare assolutamente confortante, stante l'aliquota molto bassa delle effettive riscossioni da parte delle medesime, il legislatore ha comunque preferito rinunciare in partenza ad una parte del credito vantato dall'Erario piuttosto che affidare la cura della fase dell'esecuzione delle sentenze delle Sezioni giurisdizionali al suo Giudice naturale e cioè alla Corte dei conti.



## ATTIVITA' DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia ha svolto la propria attività contando, nell'anno di riferimento, su un organico di 4 magistrati in assegnazione principale più uno in assegnazione aggiuntiva, oltre il Presidente.

Il problema della esiguità degli organici continua ad essere purtroppo presente, in una situazione generale di scopertura che, a livello nazionale, ha raggiunto il non invidiabile record di oltre il 37% dell'organico.

Peraltro le prove scritte di un concorso a 24 posti sono state appena celebrate nello scorso mese di gennaio ed a breve è attesa la pubblicazione di un nuovo bando di un concorso a 25 posti di referendario il cui iter dovrebbe iniziare nel corso del 2018. Nell'ambito di una programmazione di breve-medio periodo ulteriori 78 posti verranno poi ad essere messi a concorso nel 2019.

Nel corso dell'anno 2017, questa Sezione ha celebrato, in tema di responsabilità amministrativo-contabile, 31 udienze pubbliche, 7 udienze collegiali in camera di consiglio; 17 udienze monocratiche di comparizione e 6 camere di consiglio monocratiche.

Sono stati definiti 153 giudizi (136 nel 2016) e sono state emanate 109 sentenze di merito (82 di condanna, 18 di assoluzione, 9 a contenuto misto assolutorio e di condanna), con la costituzione di titoli esecutivi finalizzati ad ottenere un risarcimento in favore del pubblico erario per complessivi € 32.470.383,03, contro € 23.077.629,78 del 2016 (Stato - € 17.985.786,14; Enti locali - € 10.830.033,51; Altri Enti - € 3.654.563,38). Al 31 dicembre 2017 i giudizi di responsabilità pendenti erano 85 contro i 91 del 2016.

Inoltre sono state emanate 12 ordinanze di cancellazione della causa dal ruolo, conseguenti ad accettazioni di somme nel corso di riti monitori per un totale di € 27.800,00 (non compresi nei 32.470.383,03 del valore complessivo delle condanne). Sono stati ancora adottati 3 decreti di accoglimento di rito abbreviato per un totale di € 4.394,99.

Sono stati altresì definiti 541 conti giudiziari sui 1258 pervenuti nel corso

dell'anno.

Le ordinanze presidenziali di autorizzazione all'adozione di provvedimenti cautelari di sequestro sono state 13.

I tempi medi di iscrizione a ruolo degli atti di citazione, ai fini della fissazione di udienza, non hanno superato in genere i 90 giorni, consentendo così alla Sezione di non creare arretrato nella definizione dei giudizi di responsabilità, diminuendo di pari le giacenze<sup>2</sup>.

Da tale attività sono emersi numerosi motivi di approfondimento giuridico sia in rito che nel merito, fra cui i seguenti.

---

<sup>2</sup> Tutti i dati illustrati in questa Sezione sono tratti dalle statistiche ufficiali della Corte dei conti.

## GIUDIZI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Stante l'atipicità dell'illecito contabile, la panoramica delle numerose decisioni emesse nel corso dell'anno 2017 deve limitarsi, per economia espositiva, a taluni cenni in ordine a linee di indirizzo interpretativo maturate per ambiti tematici.

Il panorama delle fattispecie pervenute alla *cognitio* di questa Sezione comprende varie forme di *mala gestio*: dall'utilizzo illecito di contributi, sovvenzioni o fondi di provenienza nazionale o comunitaria alla indebita erogazione di stipendi, indennità ed emolumenti; dagli incarichi esterni, alle minori entrate, agli oneri economici assunti senza formalizzazione di impegno contabile; dai danni di immagine a quelli da violazione della concorrenza, da disservizio o da tangente.

Riguardati i principali filoni di illecito, l'ammontare delle condanne si è così distribuito

Illecita percezione finanziamenti pubblici	€ 14.510.752,95
Mancato riversamento/riscossione tributi	€ 7.453.926,61
Fattispecie di danaro derivanti da reati commessi da pubblici dipendenti	€ 4.540.141,00
Fattispecie riconducibili a gestione contrattuale	€ 2.782.515,21
Oneri urbanizzazione	€ 358.964,42

### QUESTIONI PROCESSUALI

#### Azione revocatoria

##### *Sentenza n. 582/2017*

Si è accolta un'azione revocatoria contabile, ex art. 73 c.g.c., avente ad oggetto una complessa operazione di scissione parziale societaria, volta a sottrarre la garanzia patrimoniale della società scissa – impresa agricola collettiva operante nel Foggiano - responsabile in via amministrativo-contabile

per presunta indebita percezione di finanziamenti pubblici comunitari (per oltre tre milioni e mezzo di euro), attraverso il sostanziale “svuotamento” del compendio patrimoniale immobiliare della stessa, in favore di un nuovo soggetto imprenditoriale, partecipato dai medesimi soci e nelle medesime proporzioni. Nella specie, si sono ribaditi importanti principi in materia di revocabilità delle operazioni di scissione societaria (da tempo rappresentante *vexata questio*), affermando, al contempo, che l’intensa compenetrazione tra la società scissa e quella neocostituita rendono evidente, quantomeno in via presuntiva, ex artt. 2729 e ss. c.c. la notorietà, presso i soci suddetti, del mutamento qualitativo e quantitativo, in chiave peggiorativa, del patrimonio della società scissa (c.d. *eventus damni*), tale da integrare la *scientia damni* anche nel terzo acquirente.

In rito, si è anche chiarito che l’eventuale fallimento della società aggredita in revocatoria, col contemporaneo esercizio di analoga azione da parte del curatore fallimentare innanzi al g.o., non determina alcuna difetto di giurisdizione del giudice contabile, nè di legittimazione attiva del procuratore regionale, peraltro non alterandosi neanche la normale *par condicio creditorum* di tutti i creditori concorsuali, cui gli effetti della revocatoria vanno senz’altro estesi.

## **Ricusazione**

### *Ordinanza n. 20/2017*

La Sezione è stata chiamata a decidere di un’istanza di ricusazione di un componente del Collegio decedete il merito di una causa, che già aveva deliberato sulla medesima in sede cautelare, quale giudice designato, aderendo in toto alla prospettazione accusatoria, stante l’approfondita motivazione adoperata anche sul *fumus*, ritenuta inappropriata a tale fase processuale. Nella specie, si è chiarito che, ai sensi dell’art. 22, c.g.c. – ma già prima, in virtù del combinato disposto degli artt. 26 reg. proc. C.d.c. e 51-52, c.p.c. – al giudice contabile si applicano le cause di ricusazione di cui alla cennata ultima norma processuale, la quale, a sua volta, assimila le ipotesi di ricusazione a quelle di astensione obbligatoria del giudice previste dal precedente art. 51, comma 1, c.p.c., tra le

quali non è annoverabile il caso suddetto. E invero, l'astensione è prevista solo laddove il ricusando giudice abbia conosciuto della causa in un altro grado del processo e non in un'altra fase del medesimo grado. Del resto, l'art. 76, comma 1, c.g.c., stabilisce espressamente la sola incompatibilità del giudice designato a far parte del collegio decidente il reclamo avverso l'ordinanza di convalida del sequestro

### **Prescrizione**

#### *Sentenza n. 86/2017*

Si esamina la questione della prescrizione del danno costituito dall'anticipato pagamento da parte dell'ente pubblico degli importi delle fatture per forniture di acqua ed energia elettrica a servizio di immobile concesso in locazione in assenza di rimborso da parte dell'associazione conduttrice in violazione egli obblighi contrattuali.

Si afferma in proposito non essere coerente con il principio di certezza del diritto un'interpretazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, della legge 20/1994 - secondo cui il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso - nel senso di ritenere tale pregiudizio finanziario concreto ed attuale solo all'esito dell'infruttuoso esperimento delle azioni di recupero a carico del contraente o a partire dallo spirare del termine per far valere le ragioni dell'amministrazione dinnanzi al giudice ordinario.

Si privilegia, invece, la soluzione interpretativa secondo cui il danno è da considerarsi realizzato già al momento dell'intervenuto pagamento da parte dell'ente pubblico argomentando che "Diversamente, l'esordio della prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale non sarebbe più agganciato ad un elemento obiettivo, quale appunto l'indebito esborso di denaro pubblico, ma sarebbe condizionato da vicende esterne alla fattispecie di responsabilità amministrativa, collegate al rapporto contrattuale con il terzo contraente, quali ad esempio la possibilità per il comune di porre in essere atti di costituzione in mora con effetto interruttivo della prescrizione del proprio diritto di credito nei confronti del soggetto contrattualmente obbligato ovvero,

con riguardo alla concretezza del danno, la possibilità che in sede contenziosa si giunga ad un accordo transattivo tra le parti contraenti”.

### **Giurisdizione**

#### *Sentenza n. 169/2017*

È stata affermata la giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti del direttore dei lavori di un'opera pubblica nominato direttamente dall'impresa concessionaria per la realizzazione dei lavori, sulla base di una convenzione stipulata ai sensi della legge n. 1137 del 24/06/1929 e della L.R. n. 27/1985 che prevedeva la delega da parte dell'ente locale concedente a favore della stessa impresa concessionaria ad assumere la direzione dei lavori.

### **Mancata audizione**

#### *Sentenza n. 523/2017*

L'inammissibilità della citazione per mancata audizione personale del convenuto nella fase preprocessuale non è rilevabile d'ufficio: trattandosi di una facoltà, quella di chiedere l'audizione stessa, rimessa alla volontà dell'intimato al fine di meglio illustrare le proprie ragioni difensive, la mancata convocazione da parte del Procuratore regionale non può che essere fatta valere dalla stessa parte non potendosi configurare una rilevanza d'ufficio non prevista da alcuna norma di legge.

Tale eccezione, sollevata per la prima volta nel corso del giudizio di rinvio è tardiva: atteso che la riassunzione del giudizio, dopo che il giudice di appello ha annullato la prima sentenza e ha disposto la rimessione in primo grado, è da considerarsi la continuazione di quello precedentemente promosso e non l'instaurazione di un nuovo giudizio, rimangono ferme le decadenze già verificatesi ai sensi dell'art. 167 c.p.c., applicabile al giudizio di responsabilità in forza dell'art. 26 del R.D. n. 1038/1933 (la fattispecie riguardava un giudizio introdotto prima dell'entrata in vigore del codice di giustizia contabile).

## **Motivazione degli atti**

### *Sentenza n. 48/2017*

La decisione si segnala per essere la prima pronuncia della Sezione ad applicare le nuove disposizioni del codice di giustizia contabile in tema di motivazione delle sentenze, con talune precisazioni anche in ordine ai profili di diritto intertemporale. In particolare, si afferma la possibilità di motivare in forma semplificata e sintetica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c., anche mediante rinvio a precedenti conformi (nella specie, numericamente nutriti), ovvero a parti specifiche degli atti processuali. Nell'occasione, si è parimenti chiarito che il contenuto precettivo della richiamata norma, in assenza di una specifica disposizione transitoria sul punto, appare direttamente applicabile anche ai giudizi incardinati antecedentemente all'entrata in vigore del nuovo codice, in virtù del principio del *tempus regit actum* implicitamente ricavabile dall'art. 11 disp. prel. c.c. in materia processuale, in luogo del *tempus regit processum*.

## **QUESTIONI DI MERITO**

### **Giudizi in materia di entrata**

#### *Sentenza n. 333/2017*

Con tale sentenza è stato condannato un dirigente comunale per minori somme introitate dal comune di Galatone, a causa dal mancato adeguamento ISTAT, da parte degli uffici comunali competenti, del c.d. "costo di costruzione" inizialmente stabilito dalla legge n. 10/1977.

In disparte le problematiche organizzative interne e la ripartizione delle competenze, motivo per i quali si è spesso dibattuto in fattispecie analoghe circa la effettiva attribuibilità della responsabilità ai funzionari comunali, va rilevata l'enorme diffusione a livello territoriale della fattispecie all'esame, con il conseguente rilevante danno per minore entrata alla finanza locale.

La minore entrata per le pubbliche casse, infatti, derivanti in specie dalla inerzia amministrativa, costituiscono diseconomie per l'Erario che non

possono trovare giustificazione neppure nella considerazione che i mancati adeguamenti rispondono a precise scelte adottate nell'ottica del mantenimento dell'equilibrio sociale e dello sviluppo territoriale.

Il rispetto delle regole e la cultura della legalità sono probabilmente l'imprescindibile baluardo per difendere la nostra democrazia. Non dobbiamo mai dimenticarci che la legalità è il fondamento dello Stato di diritto nel quale sono le leggi a regolare i rapporti umani. I cattivi esempi purtroppo contribuiscono a far sì che il diritto stenti ad entrare nella vita dei cittadini e l'assenza di una cultura del rispetto altrui ha ridotto la legalità a mero concetto evanescente.

***Sentenza n. 324/2017***

Con la indicata sentenza sono stati condannati due amministratori e due dirigenti del comune di San Giovanni Rotondo, in relazione a due distinte fattispecie di danno erariale:

A) la prima, in riferimento alla partecipazione ad una trasferta a Barberino del Mugello del Sindaco e di un assessore, per assistere alla gara del Motomondiale in cui correva un concittadino, a spese del Comune;

B) la seconda, in relazione alla mancata esazione della TOSAP dovuta per un evento musicale organizzato nell'ambito della rassegna estiva nel 2011.

Circa la seconda posta di danno, la Sezione ha ritenuto sussistente la responsabilità per danno erariale da mancata entrata anche a carico del dirigente che nel preciso momento della manifestazione non era in servizio, osservando che l'azione amministrativa è soggetta a precise cadenze temporali, e non può ammettersi paralisi o interruzioni sol perché il dirigente titolare dello specifico procedimento sia in congedo per ferie; specie poi quando un determinato termine procedimentale venga a scadere proprio in quel lasso temporale di assenza dal servizio.

***Sentenza n. 251/2017***

Il giudizio riguarda la richiesta di condanna del concessionario del servizio di riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie irrogate dalla Polizia Municipale del comune di San Ferdinando di Puglia, della somma di euro



8.941,32, a titolo di mancati introiti da sanzioni pecuniarie, a causa della intempestiva notifica dell'ingiunzione di pagamento nei termini di prescrizione ad alcuni contravventori.

***Sentenza n. 365/2017***

Il giudizio ha avuto per oggetto la condanna al pagamento, in favore del comune di Bari, di Tributi Italia S.p.A. (concessionario del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP), della somma di €. 1.175.585,69, a titolo di mancati incassi TOSAP per gli anni 2007, 2008 e 2009, dovuta alla prescrizione (recte: decadenza) degli avvisi di accertamento già notificati ai contribuenti, relativi al triennio 2007-2009.

Il collegio, ritenuto che le condotte poste in essere dalla società Tributi Italia S.p.A. avessero determinato la decadenza dal diritto alla riscossione della predetta tassa relativa al citato triennio (in relazione al quale, essendo stati emessi e notificati gli avvisi di pagamento nel corso dell'anno 2009, le relative ingiunzioni avrebbero dovuto essere notificate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo, come previsto dall'art. 1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), ha ravvisato la gravità dei comportamenti tenuti dal convenuto.

***Sentenza n. 191/2017***

In una vicenda riguardante il danno erariale, dell'importo di 168 mila euro, arrecato al Fisco per effetto dell'illegittimo annullamento d'ufficio di un precedente avviso di accertamento tributario, la Sezione ha affermato che integra la colpa grave la condotta del dirigente che, in presenza dei non trascurabili importi in gioco, nonché del chiaro quadro normativo ed ermeneutico operante in tema di presunzione di riparto di utili societari occulti, in società a c.d. ristretta base societaria, anziché astenersi dal procedere al denunciato annullamento d'ufficio, considerata anche l'amplessissima discrezionalità caratterizzante i provvedimenti di autotutela tributaria, abbia agito in autotutela. Nell'occasione, si è anche precisato che la pur avvenuta emissione di nuovi atti impositivi a rimedio dell'illecito autoannullamento non elimina l'attualità del danno erariale dapprima arrecato posto che, con il censurato provvedimento in autotutela, si è eliminato giuridicamente, in

radice, il titolo (amministrativo) fondante il credito tributario vantato dall'Erario, in ciò concretandosi l'immediata e attuale lesione degli interessi finanziari dello Stato.

***Sentenza n. 106/2017***

Condanna al pagamento di € 7.072,25, in favore del Comune di Sanarica, il responsabile dell'U.T.C. per il danno derivante dall'omesso adeguamento del costo di costruzione all'atto del rilascio dei titoli edilizi abilitativi

La Sezione ha osservato che "La competenza attribuita dalla legge al Consiglio comunale in relazione all'adeguamento periodico dei costi di costruzione non esonera il Responsabile del Settore, quale soggetto in possesso di specifica preparazione tecnica e amministrativa, dal doveroso esercizio di un potere di propulsione nei confronti dell'organo politico mediante proposte e richieste a maggior ragione a fronte di adempimenti obbligatoriamente previsti dalla legge. Resta il fatto, nel caso di specie, che il Responsabile del Settore ha il dovere di procedere comunque in via automatica all'adeguamento del costo di costruzione in applicazione dei criteri stabiliti dalla legge stessa laddove non siano intervenute diverse determinazioni da parte di altri organi competenti.

Se ne deve concludere che l'inerzia serbata dal convenuto nell'adottare una idonea iniziativa intesa a consentire al Consiglio comunale di adottare tempestivamente l'atto deliberativo di propria competenza, associata al concreto rilascio dei titoli abilitativi a fronte di contributi concessori calcolati sulla base di un costo di costruzione per un valore ormai superato "costituisce un comportamento che denota, da un lato, una eccessiva trascuratezza nell'adempimento dei compiti connessi alle attribuzioni del settore cui erano stati preposti e dall'altra una grave inosservanza della normativa che dispone, in mancanza di provvedimenti da parte del Consiglio comunale, la immediata ed automatica applicazione delle variazioni ISTAT" (cfr. *ex plurimis*, C. Conti – Sez. giurisdizionale per la Regione Puglia – Sent. n. 368/2016)."

**Contributi e finanziamenti pubblici**

Si tratta dell'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

attraverso l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute. L'enorme diffusione del fenomeno richiede particolare attenzione. Il fenomeno delle irregolarità desta allarme anche in considerazione del fatto che nelle fattispecie fraudolente, fra i sistemi di frode utilizzati è frequente la falsità delle dichiarazioni per dissimulare l'assenza dei requisiti essenziali, con la conseguenza che, soprattutto nel settore dei contributi pubblici, le attività finanziate non sono poste in essere. Tale condotta non solo è strumentale all'illecita distrazione dei fondi concessi, ma danneggia le finalità specifiche alle quali le sovvenzioni sono indirizzate (sono rivolte, tra l'altro; alla riqualificazione professionale dei lavoratori, allo sviluppo delle attività imprenditoriali ed allo sviluppo sostenibile della Politica agricola), vanificando la finalità di incentivare le occasioni di crescita nel settore e nelle Regioni interessate. Vanno, altresì, considerati gli effetti negativi che le irregolarità producono, non solo sul tessuto sociale, ma anche sul rapporto fiduciario fra i cittadini e le Istituzioni dell'Unione. Nei casi più gravi, peraltro, alimentano i flussi dell'economia illegale che trae giovamento dalle carenze gestionali della Pubblica amministrazione.

Ulteriore motivo di preoccupazione è constatare che sono limitate le azioni di recupero avviate dalle Amministrazioni per il ristoro del bilancio comunitario e nazionale, quest'ultimo particolarmente gravato anche dalle rilevanti somme oggetto di decertificazione (modalità in base alla quale il rischio finanziario è esclusivamente a carico dello Stato membro).

La trasformazione di una opportunità in termini di sviluppo sociale ed individuale in una occasione di illecito determina l'osservazione che le stesse sanzioni previste dal nostro sistema normativo andrebbero riviste in ragione del disvalore che le condotte esprimono. E conseguentemente l'indebita percezione di finanziamenti pubblici dovrebbe essere punita molto più severamente della mera truffa consistente in una sottrazione a soggetti privati, in quanto la frode in tal caso incide non solo sul patrimonio dell'ente erogatore, ma pregiudica anche gli interessi sottesi alle sovvenzioni ed alle scelte programmatiche generali come conseguenza di una non corretta allocazione

delle risorse pubbliche.

Tale premessa appare necessaria, riguardando in particolare l'ampiezza del fenomeno a livello territoriale ed il conseguente coinvolgimento degli organi giudiziari ai fini del recupero delle risorse illecitamente distolte dalla loro destinazione naturale.

Per ciò concerne i dati dell'ultimo periodo di programmazione europea (2007/2013) le cui operazioni di chiusura sono attualmente in corso, nei diversi anni sono stati segnalati, per la regione Puglia, a carico del FESR – Fondo di sviluppo regionale n 158 casi per importi irregolari complessivamente € 89.069.607; a carico del FSE – Fondo sociale europeo, 29 casi aperti per € 16.911.008; a carico del FEOGA – Fondo di sviluppo agricolo, 234 casi per una spesa irregolare pari a € 42.342.251

Per la Regione Puglia, in relazione alle iniziative del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nel 2017 (primo semestre) sono stati inoltre segnalati 17 casi che risultano chiusi alla Commissione UE per un importo irregolare da recuperare pari a 4.415.904,00 euro. Si fa presente che si tratti di casi in cui la Commissione UE, "ritira" i Progetti irregolari dalla rendicontazione del bilancio europeo. Tali importi irregolari rimangono pertanto a carico dell'Amministrazione nazionale; in questo caso peseranno sul bilancio regionale. Nel secondo semestre sono state segnalate altre segnalazioni FESR dovute ai controlli che la Commissione UE svolgerà sulla documentazione di chiusura della Programmazione 2007-13<sup>3</sup>.

Riguardando la casistica ricorrente nel FEOGA, il modus operandi ha in particolare messo in luce il mancato rispetto dell'obbligo di non trasferire e di non distogliere macchinari ed attrezzature oggetto dell'aiuto per un periodo non inferiore a 5 anni; la produzione di fatture attestanti operazioni inesistenti; la modifica delle culture impiantate con l'aiuto successivamente alla regolare esecuzione ma prima del periodo minimo previsto; la mancanza di requisiti nei

---

<sup>3</sup> Tutti i dati citati provengono dalla banca dati SIDIF sulle irregolarità e frodi comunitarie che si alimenta con i dati presenti nel sistema della Commissione europea- OLAF.

beneficiari.

Per ciò che concerne il FESR, si è invece particolarmente riscontrato l'assenza dei beni per i quali il contributo era stato erogato e ottenuto con documenti falsificati; l'artificioso frazionamento degli incarichi professionali; bandi di gara con clausola discriminatoria; violazioni di norme sugli appalti; mancato rispetto del vincolo di mantenimento degli investimenti per 5 anni; comportamenti fraudolenti aggravati dallo scioglimento tempestivo della società;

Se inoltre si considera il fenomeno anche alla luce delle carenze soggettive che frequentemente riguardano i percettori dei finanziamenti, carenze la cui presenza si manifesta spesso a brevissima distanza di tempo dalla concessione del finanziamento stesso, non può non evidenziarsi anche il difetto di istruttoria da cui tali pratiche appaiono afflitte, con il manifestarsi di una responsabilità a carattere necessariamente diffuso.

*Sentenza n. 184/2017*

In ordine ad una fattispecie di danno da illecita percezione di finanziamento pubblico è stata affermata la giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti del legale rappresentante della società beneficiaria, del suo amministratore di fatto ed anche del soggetto incaricato dal legale rappresentante quale referente con la Regione, figura prevista espressamente dal bando pubblico per la concessione del contributo.

Anche in capo a tale soggetto è configurabile quel rapporto di servizio tra ente finanziatore e soggetto beneficiario, reputato idoneo dalla giurisprudenza della Cassazione a riconoscere la giurisdizione della Corte dei Conti per la responsabilità amministrativa connessa al mancato raggiungimento delle finalità pubbliche sottese alla concessione di pubbliche provvidenze. Rimane consolidato l'indirizzo esegetico secondo cui è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice ed i soggetti beneficiari i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione,

distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate.

***Sentenza n. 473/2017***

Condanna il convenuto, nella sua qualità di responsabile del Centro di Assistenza Agricola (C.A.A.) di Altamura a titolo di responsabilità sussidiaria per avere omesso i controlli sui titolari delle ditte a cui è stato contestato di aver percepito illecitamente finanziamenti comunitari a carico del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (F.E.A.G.A.) e condannati rispettivamente al pagamento di € 32.512,82 e € 248.901,83

Nel merito, la Sezione ha osservato che “I Centri di assistenza agricola, quindi, non possono limitarsi a svolgere il ruolo di mero “vettore” o “trasmettitore” della documentazione consegnata dall’agricoltore, ma quello di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dall’agricoltore al fine di avviare le relative istanze di finanziamento verso un percorso di legalità.

Diversamente opinando, si arriverebbe a deresponsabilizzare i soggetti che il Legislatore ha individuato come intermediari tra i beneficiari degli aiuti comunitari e gli organismi pagatori, con un grave vulnus per l’intero sistema di erogazione dei contributi economici.

Non può non rilevarsi come la condotta del (...) si connoti - quanto meno - in termini di gravissima ed inescusabile negligenza. Non soltanto egli non ha verificato che i dati catastali esposti in domanda fossero veritieri, ma la circostanza che le domande (e le relative schede di validazione) non fossero da questi sottoscritte getta seri dubbi sulla diligenza ed accuratezza con la quale questi ha espletato il mandato ricevuto da parte di AGEA. È quindi indubitabile che il suo contributo causale alla determinazione del danno si sia posto su un piano agevolativo e favorente all’indebita erogazione, in conseguenza dell’omesso adempimento degli obblighi di controllo e vigilanza sulla corretta istruzione della domanda unica di pagamento per la campagna agricola “.

***Sentenza n. 481/2017***

Condanna al pagamento di € 52.807, in favore della Regione Puglia, la titolare di una ditta individuale per aver illecitamente percepito un contributo,

in conto capitale, ex lege n.215 del 25.02.1992 e d.p.r. n.314/2000 (azioni positive per l'imprenditoria femminile).

In proposito la Sezione ha osservato che “Gli obblighi che il soggetto si assume abbracciano tutti gli adempimenti fissati nel contratto di concessione del contributo, sicché lo sviamento rispetto alla finalità voluta dalla legge può realizzarsi sia nella fase di concessione della provvidenza (ad esempio, attraverso false attestazioni preliminari all'ammissione al beneficio) sia nella fase conclusiva dell'attività, allorché – unitamente alla circostanza di non aver protratto l'attività stessa per il periodo minimo prefissato – sia occorsa la colposa omissione della comunicazione della cessazione (in tal senso Sez. Giur. Sardegna n.142/2013; Sez. Giur. Puglia n.366/2016).

Non può essere valutata positivamente, quindi, la circostanza di fatto riferita dalla difesa, secondo cui ha rilevanza l'accertamento con esito favorevole compiuto da un funzionario regionale nella fase istruttoria di ammissione al beneficio finanziario. E neppure che la Regione ben poteva esercitare i suoi poteri di controllo in relazione alla fase successiva dell'erogazione del finanziamento.”

### **Assenza dal servizio**

#### ***Sentenza n. 369/2017***

Il giudizio ha avuto per oggetto la domanda risarcitoria promossa dalla Procura regionale nei confronti di un Appuntato Scelto della Guardia di Finanza di Brindisi, per il complessivo danno di € 4.096,04 patito dalla propria Amministrazione, di cui € 2.048,02 a titolo di danno patrimoniale, corrispondente agli emolumenti corrisposti dalla Amministrazione di appartenenza per i 18 giorni di assenza ingiustificata dal servizio, ed € 2.048,02 a titolo di danno all'immagine, calcolato con valutazione equitativa.

Sul punto il Collegio ha osservato che, per quanto alla fattispecie in esame non fosse applicabile, *ratione temporis*, il secondo comma dell'art. 55-quinquies del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (introdotto dall'art. 69 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150), non può, tuttavia, dubitarsi che le fattispecie di illecita assenza dal servizio erano già state oggetto di pronunce di condanna per

danno erariale sub specie di danno all'immagine della P.A., ancor prima che le stesse trovassero adeguata copertura normativa nel 2009 mercé l'introduzione di un'ipotesi tipizzata di responsabilità amministrativa.

### **Attività contrattuale**

#### *Sentenza n. 326/2017*

In materia di affidamento di pubbliche forniture la Sezione ha osservato che la mancata osservanza delle disposizioni normative che impongono un confronto concorrenziale anche per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria si riflette in termini di economicità della scelta della pubblica amministrazione.

#### *Sentenza n. 521/2017*

La pronuncia ha affrontato una questione riguardante il nesso di causalità circa il danno derivante all'ente pubblico dalla mancata prestazione da parte dell'appaltatore del servizio di smaltimento rifiuti.

È stato affermato che nell'ipotesi in cui l'inadempimento del contraente con la PA è favorito dalla mancanza di puntuali controlli da parte di pubblici dipendenti, il danno patito dall'ente pubblico si riflette anche in termini di responsabilità amministrativa del soggetto legato dal rapporto di servizio con l'ente stesso che ha omesso di effettuare le verifiche ad esso demandato.

#### *Sentenza n. 522/2017*

Oggetto del giudizio è stato il danno finanziario subito dal comune di Bitonto per aver dovuto pagare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali la sanzione di €. 537.716,99, irrogata a norma dell'art. 160 del D. Lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio).

In particolare il Comune, e per esso la ditta appaltatrice procedeva, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori di costruzione della rete stradale e impianti di pubblica illuminazione nella zona artigianale comunale, alla demolizione, senza autorizzazione, della "chiesetta rupestre di S. Aneta", sottoposta a vincolo storico-artistico.

Ne conseguiva l'irrogazione della predetta sanzione (emessa con decreto



del Direttore Generale del MIBAC del 9.7.2004) nei confronti del comune di Bitonto in solido con la società appaltatrice; sanzione ritenuta, all'esito di giudizio amministrativo (incardinato innanzi al TAR per la Puglia, con distinti ricorsi, sia dal Comune di Bitonto che dalla società Siciliano Costruzioni, e in appello innanzi al Consiglio di Stato) pienamente legittima.

### **Erogazioni di indennità**

#### *Sentenza n. 483/2017*

La Sezione ha condannato l'ex sindaco, due ex segretari generali e i componenti del nucleo di valutazione del comune di Lucera, per sentirli condannare al pagamento della somma complessiva pari a € 66.648,76, a causa dell'avvenuta erogazione dell'indennità di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti, nonostante la mancata pubblicazione di tutti gli incarichi – esterni ed interni – sulla specifica sezione del sito web della Amministrazione, denominato “Trasparenza, valutazione e merito”, conferiti dal comune negli anni 2010-2011; ciò in evidente violazione delle disposizioni in materia di trasparenza vigenti, in particolare dell'art. 11, comma 9 del D.lgs.150 del 2009 (in vigore dal 15 novembre 2009), il quale prevedeva espressamente che, nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione, fosse vietata la liquidazione della retribuzione di risultato ai dirigenti.

#### *Sentenza n. 483/2017*

Condanna al pagamento di € 99.417,00, in favore della Provincia di Foggia, i componenti della Giunta, il Presidente p.t., il Segretario generale p.t., il Commissario prefettizio p.t. e coloro che hanno espresso i pareri di regolarità tecnica in relazione alla indebita corresponsione di somme a seguito della attribuzione dell'incarico di direttore generale a soggetto collocato in quiescenza

In proposito la Sezione ha osservato che “Il D.L. n. 90 del 2014 e, in particolare, l'art. 6, comma 1, nel modificare l'art. 5, comma 9, D.L. n.95/2012, ha semplicemente esteso il divieto di conferimento di incarichi dirigenziali a tutti i dipendenti in quiescenza e non solo a quelli per limiti di età, non innovando nulla in merito alla problematica qui descritta. Non vale affermare,

quindi, che l'estensione al caso di specie impatti nel divieto delle preleggi di applicazione analogica.

Il direttore generale assolve ad una funzione di raccordo tra gli organi di governo dell'ente locale e la dirigenza, ma i compiti attribuiti dalla legge al direttore generale escludono che la sua funzione possa essere considerata politica, spettandogli il compito di dare attuazione agli indirizzi impartiti (e di perseguire gli obiettivi stabiliti) dagli organi politici di governo dell'ente sulla base delle direttive generali fissate dal sindaco o dal presidente della Provincia. Il che esclude, appunto, che il direttore generale possa essere considerato un "organo di governo", tanto più che – secondo la stessa norma – il direttore generale sovrintende alla "gestione" dell'ente e, cioè, all'esercizio delle funzioni attribuite alla dirigenza.

Il segretario generale dell'ente locale e il responsabile del servizio che abbiano orientato con il parere da loro espresso la decisione degli organi politici, qualora tale decisione sia stata adottata *contra ius*, ben possono essere chiamati a rispondere del danno causato in concorso con gli amministratori, in relazione alla attività consultiva illecitamente esercitata.

Deve respingersi, inoltre, l'eccezione di *compensatio lucri cum damno*, sub specie di valutazione della utilità derivante dallo svolgimento dell'incarico di direttore generale, in quanto, sebbene la *utilitas* debba essere oggetto di valutazione equitativa, è anche vero che il legislatore si è occupato di disciplinare i presupposti legittimanti il ricorso alla figura del direttore generale, così esprimendo a monte una valutazione di utilità per cui è, oltre che illegittimo, assolutamente privo di utilità qualsiasi conferimento di incarico che non rispetti i presupposti normativi"

***Sentenza n. 168/2017***

Condanna al pagamento di € 60.975, 80, in favore del Comune di Corato, il Sindaco p.t. e il Segretario Generale p.t.. per il danno derivante dalla instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, in violazione dell'art. 90 T.U.E.L. secondo cui l'art. 90 T.U.E.L. che vieta l'instaurazione di altre tipologie di rapporto di lavoro che non siano quelle

riconducibili al lavoro subordinato.

La Sezione ha osservato che “L’art. 90 T.U.E.L. prevede quale unica condizione per l’assunzione di collaboratori esterni da adibire all’ufficio di staff, alle dirette dipendenze degli organi di vertice, che l’ente comunale non versi in situazione di dissesto o di deficit strutturale.

La ratio dell’art. 90 del D.lgs. n. 267/2001 risiede nella equiparazione di tali collaboratori esterni ai dipendenti dell’ente comunale, salvo che per quanto riguarda la durata del rapporto, che è a tempo determinato.

Per tale ragione, dunque, non può essere accolta l’interpretazione della norma in questione, in collegamento con gli artt. 110 del D.lgs. n. 267/2000, 7 e 14 del D.lgs. n. 165/2001, che fanno riferimento a ipotesi differenti.

Non ha pregio l’eccezione formulata in merito alla scarsa preparazione giuridica del Sindaco, perchè in possesso della sola licenza elementare, giacchè proprio la circostanza che egli riferisca di avere un titolo di studio non adeguato avrebbe dovuto indurlo, quindi, ad una maggiore attenzione nell’adozione di scelte particolarmente rilevanti sul piano economico e ad attrezzarsi meglio sul piano conoscitivo.

Il Segretario comunale, nel caso di specie, avrebbe dovuto rilevare, nella sua qualificata posizione di consulente giuridico-amministrativo, la violazione dell’art. 90 cit. e segnalare al Sindaco l’impossibilità giuridica di procedere alla stipula del contratto, in ossequio agli obblighi chiaramente connessi con la carica rivestita. E’ proprio il carattere non vincolante del visto apposto sul contratto, inoltre, che non sottrae da responsabilità erariale per colpa grave il segretario, il quale, nel suo ruolo di consulente giuridico-amministrativo dell’ente bene avrebbe potuto (e dovuto) motivare il dissenso per gli evidenti profili di illegittimità del contratto aventi una diretta ricaduta sul piano finanziario”

### **Beni pubblici**

#### *Sentenza n. 329/2017*

La decisione, pur delibando su una controversia di esiguo valore economico, si segnala per la pronuncia sulla problematica della gestione dei

beni museali e dei relativi obblighi di custodia.

### **Attività sanitaria**

#### *Sentenza n. 479/2017*

Rappresenta la prima pronuncia in Puglia sulla questione dell'indebita percezione di borsa di studio per la formazione in medicina generale da parte di medico contestualmente esercitante altra attività professionale, in spregio al dovere di esclusiva partecipazione al programma formativo in questione, in ragione del quale il contributo economico è erogato. Nell'occasione, si è condannato un medico borsista per l'importo corrispondente all'intera borsa percepita nel triennio (circa 30 mila euro), ravvisandosi un danno alla Regione Puglia - posto che, sebbene la borsa sia erogata concretamente dall'ASL, i fondi necessari alla copertura finanziaria del corso di formazione, di originaria provenienza nazionale, transitano nel bilancio regionale e devono da quest'ultimo ente essere rendicontati allo Stato - arrecato per effetto del contestuale esercizio di attività formativa professionale (del tipo innanzi descritto) e lavorativa incompatibile - in quanto non rientrante nelle ipotesi eccezionali di cui al cennato art. 19, comma 11, l. n. 448/2001 - causalisticamente riconducibile all'omessa comunicazione, quantomeno con grave colpa, da parte del medico, di siffatta rilevante circostanza e anche a prescindere dal pur avvenuto raggiungimento degli obiettivi formativi.

#### *Sentenza n. 382/2017*

L'omessa richiesta da parte di un medico pubblico dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività extra-istituzionale - che impedisce all'amministrazione di valutare, come espressamente previsto dall'art. 13 del DPCM del 27.3.2000, la compatibilità o meno di tale attività esterna con gli impegni istituzionali - ed il mancato riversamento dei compensi ottenuti nel bilancio dell'ente di appartenenza comporta la violazione di doveri strumentali a quelli principale previsti dallo status di dipendente pubblico e da ciò consegue la giurisdizione della Corte dei Conti in ordine al giudizio promosso dalla Procura regionale per il risarcimento del relativo danno finanziario.

## **Giudici ad istanza di parte**

### *Sentenza n. 482/2017*

Si è affrontata, in rito, la questione della completezza del contraddittorio nei giudizi aventi ad oggetto il rimborso di quote d'imposta inesigibili, precisando che, in ipotesi decisioni sul discarico meramente interlocutorie dell' Agenzia delle entrate, quest'ultima debba necessariamente essere evocata in giudizio, unitamente all'ente impositore, all'uopo rigettandosi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla difesa erariale. Nel merito, si è affermato il principio secondo cui, proprio la valenza meramente soprassessoria delle suddette determinazioni dell' Agenzia, non consente, stante la natura dispositiva del regime probatorio caratterizzante siffatta tipologia di giudizi, un'attività istruttoria ufficiosa idonea a completare il lacunoso quadro probatorio fornito dal concessionario della riscossione, per mancanza di un principio di prova. Si è, dunque, rigettata, per difetto di prova, la domanda attorea volta alla condanna del CODIFE alla restituzione delle quote d'imposta anticipate dalla concessionaria per la riscossione GECAP, in virtù dell'obbligo del riscosso per non riscosso, per un importo di oltre 440 mila euro, oltre accessori.

## **Procedimenti cautelari**

### *Ordinanze nn. 94 e 95 del 2017*

In tali ordinanze è stata affrontata, tra le altre, la questione circa la procedura da seguire in ordine all'istanza di dissequestro avanzata dai convenuti dopo la sentenza della Cassazione che ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti sulla domanda risarcitoria avanzata dalla Procura contabile.

È stato affermato che la lacuna del codice di giustizia contabile (l'art. 17, comma 7, non indica il procedimento da seguire) sia facilmente colmabile facendo riferimento all'art. 78 dello stesso codice ed in particolare al secondo comma che detta il procedimento da seguire nei casi in cui il sequestro conservativo perda efficacia per motivi di carattere processuale.

Ciò in quanto l'inefficacia della misura cautelare prevista dall'art. 17,

comma 7 dipende da una questione pregiudiziale processuale, quale la declaratoria di difetto di giurisdizione della Corte dei Conti.

Ha ritenuto, pertanto, la Sezione che il procedimento previsto dall'art. 78, comma 2, del D.lgs. n. 174/2016 debba essere seguito anche nel caso in cui l'inefficacia del sequestro conservativo concesso dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti non dipenda dal mancato tempestivo avvio del giudizio di merito o dall'estinzione dello stesso bensì dal fatto che in ordine a tale giudizio, con sentenza depositata da oltre trenta giorni, sia stato dichiarato il difetto di giurisdizione.

***Ordinanza n. 60/2017***

Si è trattato, in sede cautelare, della vicenda del contestuale esercizio, da parte di medico professore universitario a tempo pieno, autorizzato al solo espletamento di attività libero-professionale in regime di c.d. "intramoenia allargata", di attività di medico competente (ossia deputato alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori) presso numerose aziende lombarde, per il tramite di una propria società a ristretta base familiare, al fine di eludere i divieti di legge. Nell'occasione, è stata parzialmente confermata la misura cautelare concessa in sede presidenziale, affermando: la sussistenza del *fumus*, realizzando la condotta censurata un illecito erariale in quanto produttiva di danno in misura pari a buona parte del trattamento economico aggiuntivo corrisposto dall'Azienda Ospedaliera barese (oltre 200 mila euro), per il tramite dell'Università di Bari, al sanitario a remunerazione del dovere di esclusività "temperato" derivante dal rapporto di lavoro full time con l'ente. Si è anche chiarito che le polizze vita c.d. *unit linked* (ossia agganciate a rischiosi parametri finanziari), esulano dalle finalità previdenziali e assistenziali in ragione delle quali l'ordinamento (art. 1923 c.c.) ne garantisce l'immunità da azioni conservative. La causa è stata discussa anche nel merito con pubblicazione a breve della decisione.

## **GIUDIZI IN MATERIA PENSIONISTICA**

### ***Sentenza n. 7/2017 – quota vedovile***

La c.d. quota vedovile prevista dall'art. 3 del D.lgs. 18 gennaio 1945, n. 39 in caso di perdita del diritto alla pensione di reversibilità per il passaggio a nuove nozze è estesa anche alle pensioni del settore pubblico in forza dell'art. 1, comma 41, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 per le fattispecie in cui la celebrazione del secondo matrimonio sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della L. 335/1995.

La stessa, costituendo "obbligazione accessoria" autonoma dal trattamento pensionistico di reversibilità già in godimento (al quale la norma fa riferimento unicamente per la determinazione del quantum dell'assegno previsto nella misura di due annualità della pensione stessa), trova la sua giusta collocazione ai fini prescrittivi tra le indennità di cui al comma 3 dell'art. 2 del R.D.L. n. 295/1939 e pertanto è assoggettata al termine di prescrizione decennale e non quinquennale.

### ***Sentenza n. 24/2017 – definizione dell'indebito pensionistico***

La variazione del trattamento economico pensionistico derivante dal venir meno della condizione di orfano minorenni (o maggiorenne studente universitario) non comporta la modifica del provvedimento di liquidazione della pensione; invero, la riduzione della quota di compartecipazione dell'orfano è già contemplata nel provvedimento concessivo mentre nel caso dell'aggiunta di famiglia, trattandosi di emolumento accessorio, non incide sulla liquidazione definitiva del trattamento principale.

La fattispecie in esame non rientra, quindi, nell'ambito di applicabilità dell'art. 206, invocato dal difensore della ricorrente, che esclude la ripetibilità quando l'indebito sia determinato dalla revoca o modifica, per i casi espressamente previsti dagli articoli precedenti, del provvedimento definitivo di pensione, ipotesi non verificatasi nella fattispecie in esame.

Quest'ultima si inquadra, invero, nelle ipotesi di variazioni e revisioni di carattere generale e di periodica cadenza, cui assoggettare tutte le partite di pensione, mediante immissione di dati ed elaborazioni da eseguire, senza

adozione di provvedimento formale, a cura del competente centro di calcolo dell'Ente previdenziale previa acquisizione delle relative informazioni, con conseguente riconducibilità dell'attività al riguardo espletata dalla p.a. nelle previsioni di cui agli artt. 9 della legge 7 agosto 1985 n° 428 e 5 del d.P.R. 8 luglio 1986 n° 429, concernenti le variazioni nei pagamenti pensionistici in applicazione di provvedimenti legislativi di carattere generale.

La prima norma stabilisce che “la revisione dei pagamenti delle spese fisse disposti mediante procedure automatizzate dovrà essere espletata entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni” prevedendo pure che le liquidazioni effettuate “hanno carattere provvisorio fino allo spirare del periodo previsto per la revisione” mentre la seconda lascia “comunque impregiudicata l'azione dell'amministrazione per il ricupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte”.

Quest'ultima disposizione sul diritto dell'amministrazione di recuperare quanto indebitamente pagato deve essere interpretata in relazione i principi ormai consolidati nella giurisprudenza pensionistica di questa Corte di tutela della buona fede e del legittimo affidamento del pensionato.

La pronuncia delle Sezioni Riunite n. 2/QM/2012 che ha affrontato ed approfondito il tema dell'affidamento, seppur in relazione all'ipotesi del pagamento di una pensione provvisoria per importi superiori a quelli spettanti in base alla successiva liquidazione definitiva, ha comunque fissato dei criteri identificatori del legittimo affidamento valevoli in via generalizzata.

#### ***Sentenza n. 40/2017 – computabilità del servizio militare***

Il periodo di servizio militare prestato in qualità di ufficiale di complemento è computabile a domanda, in forza di quanto previsto dall'art. 1 della L. 08/08/1991, n. 274, per la liquidazione della pensione ordinaria non ostando la circostanza che a causa di infermità contratta durante tale periodo l'interessato abbia già conseguito una pensione privilegiata.

Attesa la natura risarcitoria di tale primo trattamento non trova applicazione la disposizione di cui al secondo comma della predetta norma che esclude la computabilità dei servizi militari che siano stati già utilizzati ai fini



di pensione.

***Sentenza n. 45/2017 – questioni di giurisdizione***

Quando la pensione costituisce soltanto la risorsa economica su cui si effettua il recupero di un indebito attinente ad una prestazione strettamente inerente al rapporto di pubblico impiego la controversia esula dalla sfera di giurisdizione della Corte dei Conti (principio affermato in relazione ad una fattispecie ove il recupero riguardava un maggior importo liquidato dall'INPS a titolo di trattamento di fine servizio).

***Ordinanza n. 92/2017 - ricusazione del C.T.U. - Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa***

Nell'ordinanza con cui è stata rigettata la predetta istanza, il giudicante ha rilevato che:

- se è vero che l'art. 189, comma 11, del D.lgs. n. 66/2010 stabilisce espressamente che: "Il Collegio medico-legale: a) dipende direttamente dallo Stato maggiore della difesa ...", è altrettanto vero che il Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa è un organo pubblico che esercita – anche quando è chiamato a svolgere attività di supporto delle funzioni giudicanti di questa Corte – per legge una pubblica funzione; di conseguenza tale organo e i suoi componenti non agiscono nell'interesse dell'Amministrazione da cui dipendono ma nel generale interesse della collettività amministrata.

***Ordinanza n. 132/2017 – regolamento di giurisdizione***

Si solleva regolamento di giurisdizione, con rimessione alla Corte di cassazione perché statuisca se la Corte dei conti, in assenza di una specifica previsione di legge, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, in materia pensionistica, ha giurisdizione in ordine al giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro e, prima ancora, in ordine alla emissione di ingiunzioni di pagamento dei ratei pensionistici in ipotesi dovuti.

***Sentenza n. 178/2017 – passaggio delle funzioni fra INPDAP ed INPS***

Si è affermato che l'ordinanza con cui il g.u.p. dichiara l'interruzione del processo, ex art. 300 c.p.c., per estinzione dell'INPDAP e trasferimento delle

relative funzioni amministrative all'INPS, è da ritenersi ab origine nulla per insussistenza dei presupposti per farvi luogo, alla luce dell'ormai pacifico indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la l. n. 214/2011 ha comportato l'immediata successione ex lege dell'INPS nelle funzioni di tale ente, senza soluzione di continuità. Trattandosi di provvedimento improduttivo di effetti, in quanto nullo, il g.u.p. potrà, dunque fissare nuovamente, ex officio, l'udienza di trattazione della causa, in disparte la revoca della predetta ordinanza (pure ammissibile, ai sensi degli artt. 177 e 178 c.p.c.), evidenziandosi come, peraltro, l'avvenuta fissazione della nuova udienza equivalga a revoca implicita del precedente provvedimento.

***Sentenza n. 182/2017 – ritardo procedimentale***

In presenza di un'acclarata e gravissima schizofrenia paranoide - comportante addirittura l'interdizione giudiziale - deve escludersi *in nuce* qualunque capacità residua lavorativa, ai sensi degli artt 8 e 22 l. n. 903/65, del richiedente il trattamento pensionistico indiretto, in qualità di orfano maggiorenne del pensionato, affetto da tale patologia psichiatrica, ad onta della diversa valutazione operata dalla CMO che abbia riconosciuto solo l'inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro. Nell'occasione si è peraltro rigettata la richiesta di risarcimento del danno da c.d. "ritardo procedimentale" [o, alternativamente, da lesione del diritto soggettivo (peraltro indegradabile a interesse legittimo oppositivo) dell'inabile al godimento del trattamento de quo], non avendo la Corte giurisdizione in materia e, d'altro canto, non essendovi alcun danno da riparare, peraltro neanche provato nella sua dimensione non patrimoniale, grazie alla intervenuta tempestiva sospensione, in via giudiziale, degli effetti della revoca amministrativa del beneficio in un primo tempo concesso e poi denegato in sede di autotutela, annullamento poi impugnato in questa sede.

***Sentenza n. 217/2017 – incidente in itinere***

In ipotesi di lesioni causate da un incidente stradale occorso all'esterno del luogo in cui il militare svolge il servizio, lungo il tragitto per rientrare al proprio domicilio dal luogo dove presta il servizio, per configurare il c.d. "infortunio in itinere", vanno attentamente valutate le condizioni di tempo e

di luogo in cui lo stesso si è verificato (criterio cronologico e topografico). Nel caso di specie, versa in colpa grave, come tale impediente il riconoscimento del beneficio, la condotta del militare che, in base ai rilievi svolti dalla Polstrada abbia commesso la violazione dell'art. 141 c.d.s (eccesso di velocità), con contestuale elevazione di sanzione amministrativa a suo carico, siccome desumibile dai seguenti molteplici rilievi: la notevole distanza percorsa dal veicolo fuori la carreggiata prima di schiantarsi contro il muretto attiguo ad una casa di abitazione sita nei pressi della strada percorsa; la forza dell'impatto contro il muro suddetto, tale da arrecare i gravissimi traumi subiti dal militare, nonostante l'apertura dei meccanismi di protezione passiva di cui l'auto era dotata (airbags); l'abbattimento di buona parte del muro suddetto.

*Sentenza n. 283/2017 – compensazione debiti/crediti*

Il pensionato, ex aviere scelto in congedo, dopo aver ottenuto:

- l'accertamento del proprio diritto, con sentenza n. 9/2010 di questa Sezione Giurisdizionale, a trattamento pensionistico privilegiato tabellare vitalizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- l'esecuzione di tale sentenza dal Ministero della Difesa con l'emissione del D.M. n. 5/2011, concessivo di trattamento pensionistico di 8<sup>a</sup> ctg. Tab. A vitalizia, a decorrere dal 18.10.1983, si è tuttavia visto privato dei conseguenti emolumenti per la somma complessiva di € 56.125,90 perché il Ministero ha provveduto a versare il suddetto importo non al creditore pensionistico, bensì ad Equitalia Sud S.p.A. e alla Sez. di Tesoreria dello Stato della Banca d'Italia, nel primo caso a causa di un pignoramento presso terzi per un debito del ricorrente nei confronti del fisco; nel secondo, al fine di consentire alla Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS) di recuperare quanto indebitamente versato al pensionato in esecuzione della citata sentenza n. 9/2010 di questa Sezione, a causa dell'erroneità dei calcoli svolti dalla medesima RTS.

In via pregiudiziale, il GUP ha ritenuto fondata l'eccezione sollevata da parte resistente, circa il difetto di giurisdizione della Corte, in relazione al pignoramento presso terzi (Ministero della Difesa) eseguito da Equitalia Sud S.p.A. a margine di una procedura esecutiva e alla conseguente notifica di

cartelle esattoriali nei confronti del ricorrente, rimaste insolute (risultando un suo debito erariale nei confronti del fisco per il rilevantisimo importo complessivo pari a € 116.714.124,11).

Quanto alla domanda di restituzione di quanto pagato, invece alla Sez. di Tesoreria dello Stato della Banca d'Italia per una somma pari ad 27.067,32, o in subordine all'applicazione dei limiti di legge previsti in caso di pignoramento o di sequestro di crediti pensionistici (ex art. 545, comma settimo c.p.c.), non vi sono state ragioni per discostarsi dai tradizionali principi affermati da questa Corte in tema di ripetizione di indebito pensionistico (sia pure con particolare riferimento alla sua ripetibilità a titolo di conguaglio in fase di liquidazione del trattamento pensionistico definitivo: cfr. SS.RR. n. 7/QM/2007 e n.2/QM/2012).

#### *Sentenza n. 286/2017 – dimissioni volontarie*

E' stata respinta la domanda di pensione privilegiata presentata dalla ricorrente, ex infermiera generica della ASL di Lecce, cessata dal servizio per dimissioni volontarie.

Nel merito, affermato in primo che le dimissioni volontarie non costituiscono causa di esclusione per la concessione della pensione privilegiata sulla base della giurisprudenza prevalente secondo cui, ai sensi dell'art. 33, del R.D.L. n. 680 del 1933, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 41 è irrilevante la causa della cessazione dal servizio, il giudice ha tuttavia respinto il ricorso, rammentando che lo stato di inabilità richiesto dalla succitata disposizione (confermata dall'art. 7, co. 2, della legge 11 aprile 1955, n. 379), è stato interpretato dalla giurisprudenza prevalente nel senso di inidoneità alle mansioni proprie della qualifica rivestita dal dipendente (cfr., Sez. Umbria, 20 febbraio 1997, n. 94) e non già come inidoneità a qualsiasi proficuo lavoro.

#### *Sentenza n. 339/2017 – perdita del grado militare*

Il provvedimento amministrativo che dispone la perdita del grado con efficacia retroattiva dal momento della cessazione dal servizio del militare per infermità non risulta conforme a legge se, diversamente da quanto previsto dall'art. 37 della legge n. 599 del 1954, il procedimento penale pendente

all'epoca della cessazione dal servizio non si conclude con una pronuncia che implichi la perdita del grado; tale provvedimento di stato, basato sulla sanzione accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici disposta in sede penale, secondo una lettura costituzionalmente orientata della predetta norma, deve necessariamente essere preceduto da un procedimento disciplinare.

Tale provvedimento non conforme a legge va disapplicato dal giudice delle pensioni in applicazione dell'art. 5 della L. 20/03/1865, n. 2248.

*Sentenza n. 344/2017 – accessori sui crediti pensionistici*

In tema di accessori sui crediti pensionistici, si è chiarito che l'incolpevole ritardo dell'ente previdenziale circa il pagamento degli arretrati, non incide sulla debenza degli interessi legali, avendo questi ultimi, a differenza di quelli moratori, non già una funzione risarcitoria, sibbene latamente compensativa della mancata disponibilità immediata del denaro spettante al creditore, ciò che rende irrilevante la causa del ritardato adempimento dell'obbligazione pecuniaria principale. Spettano, altresì, in quanto specificamente richiesti con la domanda giudiziale, gli ulteriori interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c. Non è fondata, invece, la domanda degli accessori sulle somme trattenute a titolo di ripetizione dell'indebito, in quanto assorbita da quella concernente gli accessori sugli arretrati, posto che, altrimenti, si perverrebbe ad una duplicazione del medesimo titolo.

*Sentenza n. 370/2017 – diritto di supervalutazione per le campagne di guerra*

Nella fattispecie è stato affrontato il caso di un ex dipendente della Marina Militare che, adducendo di aver prestato servizio presso zone d'intervento ONU, e precisamente in n. 4 (quattro) campagne di guerra, rivendicava il diritto alla maggiorazione del servizio utile, ai fini della maturazione del diritto alla pensione, ai sensi della legge n. 1746 del 1962 e dell'art. 18 del d.p.r. n. 1092/1973, che prevede il diritto di supervalutazione per le campagne di guerra.

Il ricorso è stato ritenuto non meritevole di accoglimento perché la sentenza della Corte Costituzionale n. 240, depositata l'11 novembre 2016, ha dichiarato "inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962 , n. 1746 (Estensione al personale militare, in servizio per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite - ONU- in zone d'intervento, dei benefici combattentistici), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara" e "non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia-

*Sentenza n. 393/2017 – reversibilità del trattamento pensionistico in favore di minori*

Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/1999 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 118, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nella parte in cui non include tra i soggetti ivi elencati anche i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti, l'interpretazione restrittiva data dalla circolare dell'INPS n. 185/2015 - secondo cui in caso di esistenza in vita anche dei genitori affinché possa riconoscersi il diritto dei nipoti alla reversibilità del trattamento pensionistico del nonno è necessario che i genitori non svolgano alcun tipo di attività lavorativa non beneficiando di alcuna fonte di reddito - non risulta in linea con i principi solidaristici, cui si ispirano le disposizioni codicistiche richiamate dalla Corte Costituzionale (art. 148 cc, ora art. 316-bis cc), in base ai quali il diritto alla pensione di reversibilità a favore dei nipoti, quand'anche non conviventi, deve essere riconosciuta non solo quando i genitori non lavorino ma anche quando, pur svolgendo una qualche attività, tuttavia non abbiano mezzi sufficienti al sostentamento dei figli e l'ascendente contribuisca in modo preponderante al suddetto mantenimento.

***Sentenza n. 403/2017 – ricongiunzione periodi assicurativi***

Il giudicante ha dovuto esaminare una questione risarcitoria “pura”, per il danno relativo alla errata quantificazione degli oneri per la ricongiunzione dei periodi assicurativi con acquisizione dei contributi versati. E tanto stante la preclusione di cui all’art. 59, comma 3 della L. 18/06/2009, n. 69 (v. anche ora, l’art. 17, comma 3 del Codice di giustizia contabile), che non gli ha consentito, allo stato del procedimento (che aveva visto lo svolgimento già di tre udienze di trattazione della causa davanti a diverso giudice precedentemente investito), di sollevare il conflitto di giurisdizione davanti alle SS.UU. della Cassazione. Il ricorso, in riassunzione presso la Corte dei conti, difatti era già stato presentato davanti al giudice del lavoro competente, il quale aveva declinato la giurisdizione a favore di questo giudice.

Il ricorso è stato respinto sulla base delle seguenti argomentazioni.

È stato osservato anche che nessun affidamento legittimo poteva aver maturato il ricorrente, a fronte di una comunicazione di errore intervenuta non certo a distanza di anni, ma di circa 11 mesi. E comunque, in tempo utile (sia pure breve) per consentire al ricorrente di revocare la domanda di pensionamento. Sono stati richiamati, al riguardo, ed è stata fatta applicazione, dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile in tema di ripetizione di indebito (argomento, in un certo senso, speculare al caso *de quo*).

***Sentenza n. 425/2017 – omessa notifica del ricorso***

Si è stabilito, in una delle prime applicazioni in materia, che, dopo l’entrata in vigore del nuovo codice, e per i giudizi da esso disciplinati, il ricorso di cui è stata omessa la notifica, secondo la scansione processuale stabilita dall’art. 155 comma 5, c.g.c., alla parte resistente, è da ritenersi improcedibile, perlomeno in assenza di una costituzione sanante di quest’ultima.

***Sentenza n. 447/2017 – indennità sostitutiva alla reintegra del posto di lavoro***

L’orientamento giurisprudenziale di appello - secondo cui è da considerarsi mai intervenuta la reintegra nel posto di lavoro nel caso in cui il

lavoratore illegittimamente licenziato abbia optato per l'indennità sostitutiva di cui all'art. 18, comma 5 della cit. legge n. 300/1970 e di conseguenza ha ritenuto applicabile la disciplina di cui agli artt. 203 e segg. del d.P.R. n. 1092/1973 - non è condivisibile perché in contrasto con la meditata giurisprudenza della Cassazione che si fonda sull'articolata disamina di tutta la disciplina della c.d. tutela reale del lavoratore illegittimamente licenziato e che considera intervenuta la cessazione dal servizio non alla data dell'illegittimo licenziamento bensì a quella della richiesta dell'indennità sostitutiva alla reintegra; interpretazione che ha trovato recente condivisione da parte del legislatore che in occasione della modifica dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori ha espressamente sancito al terzo comma che "al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale".

*Sentenza n. 471/2017 – difetto di giurisdizione*

Con la decisione in parola è stato dichiarato il difetto di giurisdizione in merito a domanda di ripetizione di indebito effettuata dall'INPS sulla pensione di invalidità, deducendo la ricorrente di essere titolare anche di pensione di reversibilità conseguente alla morte del proprio coniuge.

*Sentenza n. 515/2017 – riscatto periodo servizio militare*

Parte ricorrente lamentava il mancato accoglimento della domanda di collocamento in quiescenza a far data dal 23.7.2015, respinta dall'I.N.P.S. di Andria, con provvedimento del 29.2.2016, sul rilievo della mancanza dei requisiti per il diritto a pensione, in quanto il riscatto del periodo del servizio militare si sovrapponeva al riscatto di laurea. Il ricorrente non possedeva nel 2011 un'anzianità sufficiente per poter richiedere il trattamento pensionistico in quanto i periodi di riscatto del corso di studi non possono essere sommati ai medesimi periodi nei quali ci si è avvalsi del riscatto per il servizio militare.

Il ricorso è stato ritenuto infondato, alla luce delle ragioni di seguito



illustrate. In prima battuta, è stato ritenuto inapplicabile il Decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 184 il quale ha introdotto innovazioni in ordine alle modalità di computo della durata del corso di laurea, assumendo la data di immatricolazione come *dies a quo* da cui eseguire il conteggio del periodo di studio. Al contrario, al ricorrente si applica, in coerenza con il principio *tempus regit actum*, la specifica disciplina di cui al R.D.L. n. 680 del 3 marzo 1938, e in particolare dell'art. 69, a mente del quale il periodo di studi universitari utile al riscatto si computa secondo il periodo di durata legale (in questo caso cinque anni) a decorrere dalla data di conseguimento della laurea e a ritroso, così come avvenuto nella fattispecie.

La domanda di riscatto del ricorrente era stata presentata ben antecedentemente alla entrata in vigore del D. Lgs n. 184/1997, ragion per cui – in applicazione del richiamato principio *tempus regit actum* (posto dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al cod. civ., c.d. preleggi, il quale rende irrilevante lo *ius superveniens* salva espressa clausola di irretroattività, nel caso di specie non presente nel D. Lgs n. 184/1997, che anzi fa salvo il regime previgente all'art. 9) – si ritiene che l'Ente previdenziale abbia correttamente scrutinato la su indicata domanda di riscatto sulla base del richiamato art. 69 R.D.L. n. 680 del 1938, il quale ha continuato ad essere applicato ai rapporti sorti durante il tempo in cui era vigente, anche se successivamente è intervenuta la nuova norma che ha regolato diversamente la stessa fattispecie.

Ad avviso del giudicante, inoltre, proprio la circostanza della sopravvenienza del citato D.lgs. n. 184 del 1997 rispetto alla domanda di riscatto del periodo di studi universitari, ha escluso la possibilità che il ricorrente potesse aver maturato un legittimo affidamento in ordine alla possibilità di applicazione di una disciplina (per lui più favorevole) diversa da quella vigente al tempo della presentazione della domanda (perché è solo su questa che poteva aver riposto un ragionevole affidamento), come sarebbe potuto accadere nel caso inverso, in cui la disciplina meno favorevole fosse sopravvenuta all'istanza con effetto retroattivo, violando in tal caso il canone della ragionevolezza.

*Sentenza n. 539/2017 – giudizio di interpretazione*

La funzione del giudizio di interpretazione previsto dall'art. 211 del codice della giustizia contabile risiede - ed è limitata - nella ricerca ed identificazione - con conseguente dichiarazione - di quella effettiva statuizione che il giudice ha emesso con la sentenza da interpretare, quale può rilevarsi dai fatti accertati e riferiti e dalle considerazioni in proposito svolte nella parte motiva, senza che si possa far luogo ad un nuovo esame ed a una nuova valutazione di quei fatti e meno ancora di elementi diversi desumibili *aliunde*.

Il trascorrere di un così considerevole lasso di tempo, intercorrente fra l'introduzione del giudizio di interpretazione e il deposito della sentenza di cui si chiede l'interpretazione, depone in senso contrario alla sussistenza di un autentico "dubbio" interpretativo tale da poter essere vagliato in senso positivo.

*Mi avvio alla conclusione e con essa a doverosi ringraziamenti.*

*Ritengo doveroso ringraziare i colleghi della Sezione giurisdizionale e della Procura Regionale per l'impegno e la particolare qualificazione professionale con cui hanno voluto affrontare le difficoltà prospettate, sobbarcandosi un carico notevole di lavoro.*

*Mi sia consentito anche formulare un sentito sincero ringraziamento a tutto il personale amministrativo della sezione e del servizio amministrativo unico regionale nonché ai rispettivi vertici che hanno affrontato ed affrontano con dedizione di impegno il quotidiano e gravoso lavoro di pertinenza assicurando la funzionalità della sezione anche in presenza di difficoltà operative e pur senza un adeguato numero di unità di personale. In particolare devono essere apprezzate tutte le misure organizzative ambientali e strutturali predisposte dal menzionato SAUR, e va adeguatamente segnalato l'impegno profuso con professionalità abnegazione da tutto il personale amministrativo che ha consentito di fronteggiare al meglio le molteplici difficoltà collegate in particolare anche alle innovazioni operative conseguenti all'entrata in vigore del codice di giustizia contabile.*

*Un ringraziamento inoltre va a tutte le Forze dell'ordine che, a vario titolo, hanno collaborato al corretto svolgimento dell'attività di questo Ufficio giudiziario. All'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato e ai rappresentanti delle Forze Armate e delle Forze dell'ordine tutte rivolgo quindi un ringraziamento che va al di là del mero apprezzamento dello spirito di abnegazione e dedizione proprio dei corpi militari e non, con i quali la Corte dei conti giornalmente dialoga, perché vuole essere un ringraziamento a chi, spesso nel silenzio, opera per il mantenimento dei diritti fondamentali di tutta la cittadinanza.*

*Con questo spirito la Corte dei conti, e segnatamente questa sua articolazione regionale, cerca di fornire il suo contributo allo sforzo di tutte le Istituzioni pubbliche per il radicamento anche in Puglia dei valori etici dell'auto-responsabilità e del buon governo al servizio del cittadino. La Corte non può e non deve essere vista nel ruolo esclusivamente sanzionatorio e punitivo, poiché essa, in primis, punta ad*

*indicare la via maestra per la spontanea concretizzazione della legalità, in una condivisa logica di prevenzione.*

*Un grazie a voi tutti per l'attenzione.*

===...===

***In nome del popolo italiano dichiaro aperto l'anno giudiziario 2018  
della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia.***


## **TABELLE E GRAFICI**

GIUDIZI IN MATERIA DI RESPONSABILITA'						
UDIENZE		2017	2016	2015	2014	2013
Pubbliche		31	30	27	24	23
Collegiali in camera di consiglio		7	10	15	6	3
Monocratiche di comparizione		24	20	15	14	6
GIUDIZI		2017	2016	2015	2014	2013
Pendenti anni precedenti ad istanza della Procura		88	92	87	61	92
Pendenti anni precedenti ad istanza di parte		3	4	6	3	3
Introdotti ad istanza della Procura regionale ed iscritti a ruolo		141	119	127	76	61
Introdotti ad istanza di parte e iscritti a ruolo		6	12	8	7	1
Assegnati alle Udienze		224	155	148	99	102
Procedimenti monitori		21		4	3	6
Definiti		153	138	104	71	87
Rinviati		40	17	25	14	17
- per attività istruttoria		24	7	16	7	10
- per motivi processuali		13	4	3	5	4
- per sospensione		3	6	6	2	3
PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI		2017	2016	2015	2014	2013
Sentenze su questioni pregiudiziali o preliminari			5	30	8	12
Sentenze di condanna		82	76	49	42	45
Sentenze di assoluzione		18	15	5	9	4
Sentenze con dispositivi plurimi		9	7	16	3	10
<b>TOTALE</b>		<b>109</b>	<b>103</b>	<b>100</b>	<b>62</b>	<b>71</b>
Provvedimenti monitori		12		1	4	2
Ordinanze istruttorie		13	10	15	14	11
Altre ordinanze		30	25	38	19	30
<b>TOTALE</b>		<b>55</b>	<b>35</b>	<b>54</b>	<b>37</b>	<b>43</b>
<b>TOTALE PROVVEDIMENTI</b>		<b>164</b>	<b>138</b>	<b>154</b>	<b>99</b>	<b>114</b>
SENTENZE APPELLATE		2017	2016	2015	2014	2013
Procura Regionale		3	2	26	8	4
Convenuti		54	28	4	34	30
<b>TOTALE APPELLI</b>		<b>57</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>42</b>	<b>34</b>
SOGGETTI TRATTATI		2017	2016	2015	2014	2013
Amministratori e dipendenti dello Stato		9	7	9	24	15
Amministratori e dipendenti della Regione		2		7	22	8
Amministratori e dipendenti e amministratori provinciali		4	4	24	11	12
Amministratori e dipendenti e amministratori comunali		42	38	40	19	54
Amministratori e dipendenti Asl		7	14	4	11	8
Amministratori e dipendenti Enti altri pubblici		4	6	7	17	79
Concessionari		11	6	27	4	9
Percettori finanziamenti comunitari		27	27	19	39	70

## GIUDIZI IN MATERIA DI RESPONSABILITA'

Illecita percezione finanziamenti pubblici	<b>30</b>
Indebita erogazione emolumenti	<b>12</b>
Mancato riversamento tributi	<b>9</b>
Illecito affidamento incarichi	<b>4</b>
Oneri urbanizzazione	<b>23</b>
Reati commessi da pubblici dipendenti	<b>5</b>
Conto	<b>3</b>
Altre	<b>9</b>

### ANNO 2017




AMMINISTRAZIONI DANNEGGIATE	IMPORTI ACCERTATI			
	2017	2016	2015	2014
Stato	€ 17.985.786,14	€ 9.007.131,00	€ 6.114.113,61	€ 5.574.659,08
Enti locali	€ 10.830.033,51	€ 10.828.354,50	€ 14.844.294,02	€ 9.465.938,43
ASL	€ 3.654.563,38	€ 3.243.180,00	€ 394.857,41	€ 20.377.349,87
<b>TOTALE</b>	<b>€ 32.470.383,03</b>	<b>€ 23.078.665,50</b>	<b>€ 21.353.265,04</b>	<b>€ 35.417.947,38</b>
Oneri per rimborso spese legali nei casi di proscioglimento	€ 100.443,95	€ 76.035,50	€ 21.690,40	€ 56.573,50

## ATTIVITA' IN MATERIA DI CONTI GIUDIZIALI

TIPOLOGIA	2017	2016	2015	2014	2013
<b>PENDENTI AL 1° GENNAIO</b>	<b>5407</b>	<b>5135</b>	<b>5686</b>	<b>2457</b>	<b>2847</b>
ERARIALI introdotti	430	256	974	1711	368
ENTI LOCALI introdotti	828	572	1451	2138	30
<b>TOTALE INTRODOTTI</b>	<b>1258</b>	<b>828</b>	<b>2425</b>	<b>3849</b>	<b>398</b>
<b>CARICO ANNUALE</b>	<b>6665</b>	<b>5963</b>	<b>8111</b>	<b>6306</b>	<b>3245</b>
APPROVATI CON DECRETO	32	1	5	1	1
DEFINITI IN GIUDIZIO	4	3	2		
DICHIARATI ESTINTI	505	552	2969	619	787
<b>TOTALE DEFINITI</b>	<b>541</b>	<b>556</b>	<b>2976</b>	<b>620</b>	<b>788</b>
ERARIALI	351	325	2180	607	630
ENTI LOCALI	190	228	789	13	
<b>GIACENZA AL 31 DICEMBRE</b>	<b>6124</b>	<b>5407</b>	<b>5135</b>	<b>5686</b>	<b>2457</b>

	ANNO	Pendenti al 1° gennaio	Depositati	Definiti	Rimanenza al 31 dicembre
<b>Sezione PUGLIA</b>	2017	5.407	1.258	541	6.124
	2016	5.135	828	556	5.407
	2015	5.686	2.425	2.976	5.135
	2014	2.457	3.849	620	5.686
	2013	2.847	398	788	2.457

### Analisi conti giudiziali





GIUDIZI IN MATERIA PENSIONISTICA						
ANNO		2017	2016	2015	2014	2013
<b>SITUAZIONE RICORSI</b>						
Pendenti al 1° gennaio		<b>731</b>	<b>796</b>	<b>1049</b>	<b>1269</b>	<b>2619</b>
Introitati		802	355	301	388	338
Definiti		531	420	554	806	1688
<b>Situazione al 31 dicembre</b>		<b>1002</b>	<b>731</b>	<b>796</b>	<b>851</b>	<b>1269</b>
Discussi in udienza		801	620	844	1173	2734
Definiti		531	420	549	806	1688
In trattazione		270	200	295	367	1046
Dettaglio Giudizi definiti	PENSIONI CIVILI	428	246	341	554	1184
	PENSIONI MILITARI	96	162	182	230	470
	PENSIONI GUERRA	7	12	26	22	34
	<b>Totale</b>	<b>531</b>	<b>420</b>	<b>549</b>	<b>806</b>	<b>1688</b>
<b>UDIENZE</b>						
Pubbliche monocratiche		72	57	75	129	111
Collegiali in camera di consiglio		4	3	1	1	0
Monocratiche in camera di consiglio		19	12	11	19	23
<b>TOTALI</b>		<b>95</b>	<b>72</b>	<b>87</b>	<b>149</b>	<b>134</b>
<b>PROVVEDIMENTI</b>						
SENTENZE	Definitivi con Ordinanze o Decreti	50	14	167	617	465
	Accoglimento	108	171	197	248	252
	Rigetto	287	182	273	574	974
	cessata materia	20	25	25	51	29
	altri dispositivi	66	157	31	94	37
	<b>Totali</b>	<b>531</b>	<b>549</b>	<b>693</b>	<b>1584</b>	<b>1757</b>
ORDINANZE	Istruttorie	228	305	350	654	424
	Processuali	26	71	73	424	218
	<b>Totale</b>	<b>254</b>	<b>376</b>	<b>423</b>	<b>1078</b>	<b>642</b>
<b>PROVVEDIMENTI APPELLATI</b>						
Ad istanza di parte		34	66	26	22	55
Ad istanza dell'amministrazione		57	86	68	29	44


## GIUDIZI IN MATERIA PENSIONISTICA

PENSIONISTICA CIVILE		QUANTITA'				
N.	OGGETTO	2017	2016	2015	2014	2013
1	DETERMINAZIONE TRATTAMENTO PENSIONISTICO	26	13	20	4	43
2	RICONOSCIMENTO PENSIONE PRIVILEGIATA	59	84	70	59	144
3	RICONOSCIMENTO PENSIONE DI REVERSIBILITA'	25	38	5	18	36
4	RICONOSCIMENTO PENSIONE DI INABILITA'	20	30	15	18	32
5	RILIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PENSIONISTICO	36	25	40	25	64
6	F.F.S.S./RILIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PENSIONISTICO	5	9	5	12	54
7	ASSEGNO DI CURA			1	4	29
8	BENEFICI L. 257/92 AMIANTO	44	47	40	29	87
9	RICONOSCIMENTI I.I.S.	25	34	100	69	531
10	MANCATA APPLICAZIONE BENEFICI ECONOMICI	23	6	60	1	30
11	RECUPERO CREDITO ERARIALE SULLA PENSIONE	12	42	1	68	173
12	RIDETERMINAZIONE PENS.CON MAGG.18% SU IND. E/O ASSEGNI	8	14	9	84	24
13	RIDETERM. PENSIONE CON MAGGIORAZIONE 18% L. 177/76		14	1	45	171
14	APPLICAZIONE INTERO INDICE DI CAROVITA				2	
15	PEREQUAZIONE TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	352	18			
16	ALTRO	117	112	101	156	79
	<b>TOTALI</b>	<b>752</b>	<b>486</b>	<b>468</b>	<b>594</b>	<b>1497</b>

PENSIONISTICA MILITARE		QUANTITA'				
N.	OGGETTO	2017	2016	2015	2014	2013
1	RICONOSCIMENTO PENSIONE PRIVILEGIATA	114	173	100	86	241
2	RILIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PENSIONISTICO	14	13	40	13	51
3	RIDETERM. PENSIONE CON MAGGIORAZIONE 18% L. 177/76			5		18
4	RICONOSCIMENTO INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE	5	16	50	21	61
5	RICONOSCIMENTO INDENNITA' VARIE		5	10	24	66
6	RICONOSCIMENTO BENEFICI ECONOMICI VARI	9	3	20	15	16
7	RECUPERO CREDITO ERARIALE	26	36	30	37	104
8	DINIEGO PENSIONE PRIVILEGIATA			20	50	31
9	GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA	2		10	5	
10	INTERESSI RIVALUTAZIONE PER SENT. C.D.C.	4	4	10	2	
11	RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI LEGALI	9	1		3	
12	PEREQUAZIONE TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	4	3			
13	RIC. BENEFICI L. 257/92 AMIANTO	6	6			
14	ALTRO	18	80	15	50	31
	<b>TOTALI</b>	<b>211</b>	<b>340</b>	<b>310</b>	<b>246</b>	<b>588</b>

PENSIONISTICA GUERRA		QUANTITA'				
N.	OGGETTO	2017	2016	2015	2014	2013
1	RICONOSCIMENTO PENSIONE DI GUERRA			3	7	5
2	PENSIONE REVERSIVBILITA'	3	17	3	3	21
3	AGGRAVAMENTO INFERMITA'	1	1		2	5
4	INDENN. INTEGR. SPECIALE PER INTERO					2
5	INTERESSI RIVALUT. SU ARRETRATI RILIQUIDAZ. PENSIONE	2				8
6	ASSEGNO VITALIZIO CAMPO STERMINIO L. 791/80				2	
7	RECUPERO CREDITO ERARIALE SULLA PENSIONE			5	1	
8	RIC.PENS.GUER.REVERS.	13	2	9	4	
9	RIC.PENS.PRIV.	3	1	3	1	
10	ALTRO	2	4		17	3
	<b>TOTALI</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>37</b>	<b>44</b>

## GIUDIZI IN MATERIA PENSIONISTICA (2012 - 2017)





# INDICE

<b>LA CORTE DEI CONTI NELL'ATTUALE QUADRO ORDINAMENTALE.....</b>	<b>7</b>
<b>ATTIVITA' DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE.....</b>	<b>17</b>
<b>GIUDIZI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA.....</b>	<b>19</b>
<b>QUESTIONI PROCESSUALI.....</b>	<b>19</b>
Azione revocatoria.....	19
Ricusazione .....	20
Prescrizione.....	21
Giurisdizione .....	22
Mancata audizione.....	22
Motivazione degli atti .....	23
<b>QUESTIONI DI MERITO.....</b>	<b>23</b>
Giudizi in materia di entrata.....	23
Contributi e finanziamenti pubblici.....	26
Assenza dal servizio.....	31
Attivita' contrattuale .....	32
Erogazioni di indennita' .....	33
Beni pubblici.....	35
Attività sanitaria.....	36
Giudici ad istanza di parte .....	37
Procedimenti cautelari .....	37
<b>GIUDIZI IN MATERIA PENSIONISTICA .....</b>	<b>39</b>
<b>TABELLE E GRAFICI .....</b>	<b>53</b>
<b>INDICE.....</b>	<b>60</b>





**Corte dei conti | Inaugurazione dell'Anno giudiziario 2018 | relazione del Presidente Mauro Orefice**

